Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 10 febbraio 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

Regione Toscana

Regione Puglia

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 38 DEL 10 FEBBRAIO 1977:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 5: **Remco Italia, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **I.L.S.E.A. - Industria leganti stradali e affini, società per azioni, in Valmadrera:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1976. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « Quindicennali 6% » sorteggiate il 14 dicembre 1976. — **Cerusa, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1976. — **Calzaturificio fratelli Soldini, società per azioni, in Capolone (Arezzo):** Obbligazioni sorteggiate il 9 dicembre 1976. — **C.I.S.A. - Calzaturificio italiano Soldini Arezzo, società per azioni, in Capolone (Arezzo):** Obbligazioni sorteggiate il 9 dicembre 1976. — **Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 27 gennaio 1977. — **Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 27 gennaio 1977. — **Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 27 gennaio 1977. — **Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale, in Torino:** Elenco delle cartelle fondiarie e delle obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1977. — **Banco di Napoli, sezione di credito industriale, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate l'11 gennaio 1977. — **Mediocredito regionale lombardo, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 gennaio 1977. — **S.A.C.C.I. - Società per azioni centrale cementerie italiane, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 19 gennaio 1977. — **Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Estrazione di cartelle fondiarie effettuata il 3 febbraio 1977. — **Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 25 gennaio 1977. — **Istituto italiano di credito fondiario, sezione autonoma opere pubbliche, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 10% - 1976-2001 » sorteggiate il 25 gennaio 1977. — **Comune di Milano:** Obbligazioni « 4 % - 1946 » sorteggiate il 27 gennaio 1977. — **Ospedale di Saronno, ente ospedaliero, in Saronno:** Estrazione di obbligazioni. — **Cassa per il credito alle imprese artigiane, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 gennaio 1977. — **S. A. Eredi Gnutti metalli, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 28 gennaio 1977 (delibera 22 aprile 1964). — **S. A. Eredi Gnutti metalli, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 28 gennaio 1977 (delibera 15 maggio 1962). — **S. A. Eredi Gnutti metalli, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 28 gennaio 1977 (delibera 19 giugno 1971). — **Società DURST - Fabbrica macchine ed apparecchi fototecnici, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 gennaio 1977. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale, in Roma:** Avviso di rettifica. — **Biomedica Foscama, industria chimica farmaceutica, società per azioni, in Roma:** Errata-corrige.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 6: **Cassa di Risparmio delle provincie lombarde, in Milano:** Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1977.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 febbraio 1977, n. 18.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 832, concernente la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 832, concernente la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, al secondo comma, sono soppresse le parole: « da costituire » e le parole: « realizzazione di un progetto di »;

al terzo comma, le parole: « non oltre due mesi » sono sostituite con le seguenti: « non oltre trenta giorni ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 febbraio 1977

LEONE

ANDREOTTI — BISAGLIA — DONAT-CATTIN — MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1977.

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 15 dicembre 1975, contenente le norme per la definizione e l'accertamento della potenza massima di esercizio, la costruzione e la sistemazione a bordo dei motori delle imbarcazioni da diporto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione del modello di « dichiarazione di conformità » rilasciata dai costruttori di motori marini omologati ed utilizzati per le unità da diporto;

Ritenuto altresì necessario apportare alcune modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 15 dicembre 1975;

Decreta:

Sono apportate le seguenti modificazioni o integrazioni al decreto ministeriale 15 dicembre 1975 contenente norme per la definizione e l'accertamento della potenza massima di esercizio, la costruzione e la sistemazione a bordo dei motori delle imbarcazioni da diporto:

Punto 1.6: nella formula per il calcolo del K, i simboli Px, Psx, Pr e Psr, debbono essere sostituiti con i simboli px, psx, pr e psr.

La nota *a*) alla tabella è modificata come segue:

« *a*) i valori dati in tabella possono essere sostituiti con altri ritenuti più affidabili, indicati nel verbale delle prove ».

Punto 3.2: è sostituito il seguente testo:

« 3.2 - *Retromarcia.*

Le imbarcazioni da diporto con motori di potenza superiore o uguale a 6 CV debbono essere munite di dispositivo per la retromarcia. Nel caso di motori fuoribordo il dispositivo deve essere incorporato al motore.

Le imbarcazioni da diporto con motori di potenza inferiore a 6 CV possono non essere munite di dispositivo di retromarcia a condizione che vi siano altri mezzi efficaci per arrestare l'imbarcazione (remi, gaffe, ecc.) e salvo il caso di motori fuoribordo nei quali sia possibile l'inversione della spinta dell'elica mediante rotazione del piede ».

Punto 3.4.7:

lettera *m*) - la frase « un idoneo filtro meccanico apribile dall'alto deve essere sistemato... » è sostituita dalla seguente: « un idoneo filtro meccanico deve essere sistemato... ».

lettera *p*) - aggiungere alla fine del primo capoverso la seguente frase:

« Possono essere adottati tubi non metallici alle particolari condizioni stabilite al comma *d*) ».

Punto 3.5.2., lettera *c*) - sostituire le parole: « ... dell'entrata del carburatore nella vaschetta » con le parole: « ... dell'entrata del combustibile nella vaschetta ».

Punto 3.5.5., lettera *c*) - sostituire « (40°C) » con « (60°C) ».

Punto 2.10: il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Quando le prove sono effettuate dal Registro italiano navale, detto Ente invia al Ministero della marina mercantile ed a quello dei trasporti la copia dell'atto di omologazione. Qualora lo ritengano necessario, i predetti Ministeri possono chiedere al Registro italiano navale copia del verbale delle prove ed ogni altro documento ritenuto necessario.

Quando le prove sono effettuate dall'ente tecnico del Ministero dei trasporti, tale Ministero trasmette l'atto di omologazione al Ministero della marina mercantile e al Registro italiano navale, i quali, se lo ritengono necessario, possono chiedere anche copia del verbale delle prove ed ogni altro documento ».

Punto 2.11: è modificato come segue:

« *Dichiarazione di conformità.* — Per ciascun esemplare di motore di una serie il cui prototipo sia stato omologato il costruttore deve rilasciare una " dichiarazione di conformità " redatta sul modello allegato alle presenti norme ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1977

Il Ministro per la marina mercantile
FABBRI

Il Ministro per i trasporti
RUFFINI

ALLEGATO

. . . .
. . . .
. . . . (1)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

per motori marini di tipo omologato utilizzati per le unità da diporto

N. . . .

Si dichiara, al fini di quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, che il motore sottoindicato è conforme in tutte le sue parti al tipo approvato dal Ministero dei Trasporti - Direzione generale M.C.T.C. con atto n. . . . in data . . . (2)
(oppure) Registro italiano navale con atto n. . . . . .
in data . . . . (2)
Ditta costruttrice del motore . . . .
. . . . . Sede . . . .
Tipo di motore . . . . (3)
Modello . . . .
Sigla d'individuazione . . . . (4)
Numero di matricola . . . .
. . . . (5)

(1) Denominazione o ragione sociale e sede legale del costruttore. Nel caso di ditta costruttrice straniera, indicare il rappresentante legale in Italia e la sua sede. La dichiarazione può essere fatta anche su carta intestata del costruttore. In ogni caso debbono essere indicati gli estremi dell'iscrizione presso il registro delle imprese o presso la camera di commercio.

(2) Nel caso di omologazione congiunta indicare gli estremi degli atti di omologazione dei due enti tecnici.

(3) Fuoribordo, entrobordo, entrofuoribordo.

(4) Nel caso di motore conforme in tutte le sue parti ed un prototipo già omologato con altra sigla, occorre indicare sia la nuova sigla che la vecchia, ad esempio: 304 E (ex JA 303) oppure IA 504 (ex SIA 504).

(5) Firma del rappresentante legale del costruttore o di chi sia stato investito di mandato speciale.

(1218)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1977.

Norme per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sulla navigazione da diporto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente modificazioni ed integrazioni alla suddetta legge n. 50;

Sentito il comitato centrale per la nautica da diporto;

Decreta:

Art. 1.

Possono essere riconosciuti, ai sensi e per gli effetti della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti e le associazioni nautiche che, in attuazione delle norme statutarie, abbiano lo scopo di praticare e diffondere nel campo nautico attività sportive e ricreative, non a fine di lucro.

Art. 2.

Per ottenere il riconoscimento, gli enti e le associazioni nautiche suddetti debbono:

1) documentare di aver svolto un'adeguata attività sportiva e ricreativa, di assistenza e di informazione a favore dei soci;

2) disporre di una sede in prossimità di vie d'acqua interne idonee allo svolgimento dell'attività nautica o di lidi marini, dotata di idonei locali, di mezzi e di attrezzature adeguati allo svolgimento dell'attività nautica. Qualora la sede sociale non sia in prossimità di uno specchio d'acqua, l'ente o l'associazione dovrà disporre di una seconda sede in prossimità delle acque marittime o interne, dotata di locali, di mezzi e attrezzature adeguate allo svolgimento dell'attività stessa;

3) avere almeno un socio esperto nelle costruzioni navali qualora l'ente o associazione intenda avvalersi a favore dei propri soci della facoltà prevista dall'art. 4 della legge n. 50 citata.

Art. 3.

Le domande di riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche debbono essere presentate, debitamente documentate, al Ministero della marina mercantile o al Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., tramite le rispettive autorità locali.

L'ufficio che riceve la domanda effettua una visita di sopralluogo nella sede nautica interessata e trasmette l'istanza all'amministrazione competente, unitamente ad una relazione in cui esprime il proprio parere motivato sull'istanza stessa.

La domanda di riconoscimento deve essere trasmessa in duplice copia, di cui l'originale al Ministero della marina mercantile ed una copia a quello dei trasporti, nel caso in cui la sede sociale si trovi in prossimità delle acque marittime; ovvero l'originale al Ministero dei trasporti ed una copia al Ministero della marina mercantile, nel caso in cui la sede sociale si trovi in prossimità delle acque interne.

Le sezioni, le delegazioni, i circoli e gli uffici periferici che operano in qualità di organi degli enti e delle associazioni nautiche a carattere nazionale devono chiedere singolarmente il riconoscimento. In tal caso alla documentazione è necessario allegare il parere motivato della Presidenza nazionale degli enti e associazioni nautiche.

Le domande debbono contenere gli elementi indicati negli allegati *A*, *B*, *C*, al presente decreto con i documenti specificati negli allegati stessi.

Art. 4.

Sulle domande di riconoscimento esprime il proprio parere una commissione nominata con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti, composta di funzionari dei due dicasteri.

Art. 5.

Il riconoscimento di cui agli articoli precedenti viene attribuito con decreto interministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 6.

L'attività svolta dagli enti e associazioni nautiche riconosciuti, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 4 e 22 della citata legge n. 50, e successive modificazioni, è soggetta alla vigilanza da parte degli organi centrali e periferici delle due amministrazioni.

Art. 7.

Gli enti e le associazioni nautiche già riconosciuti debbono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro tre mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 8.

Il decreto ministeriale 2 febbraio 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 26 marzo 1973 è abrogato. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1977

Il Ministro per la marina mercantile
FABBRI

Il Ministro per i trasporti
RUFFINI

ALLEGATO *A*

Elementi da indicare nelle domande per ottenere il riconoscimento e l'autorizzazione a gestire scuole di guida nautica da parte degli enti e delle associazioni nautiche.

1) Estremi dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'eventuale regolamento; qualora non vi sia stata costituzione con atto pubblico, tali atti debbono essere autenticati dal notaio. Le eventuali modifiche degli atti predetti debbono essere comunicate al Ministero della marina mercantile ed a quello dei trasporti in copia autenticata dal notaio.
2) Tipo di patente che si vuole rilasciare.
3) Località in cui è ubicata la sede dell'associazione o dell'ente.
4) Località in cui si tengono le lezioni pratiche di guida nautica.
5) Dichiarazione del rappresentante legale che l'ente o l'associazione agirà in conformità alle norme di legge in materia di esame, di composizione delle commissioni, di rilascio delle patenti e di programmi di esami.
6) Indicazione dell'eventuale affiliazione ad associazioni od enti sportivi e ricreativi a carattere nazionale.

A corredo delle domande deve essere allegata la seguente documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'eventuale regolamento dell'ente o associazione;
b) elenco nominativo degli insegnanti e loro qualifiche;
c) elenco delle attrezzature, apparecchiature, strumenti e pubblicazioni didattiche a disposizione degli allievi;
d) elenco delle imbarcazioni utilizzate per le lezioni di scuola nautica, con l'indicazione del numero d'iscrizione, della lunghezza (superiore a 6 m) oppure della stazza lorda (superiore a 3 t.s.l.). Per le lezioni riguardanti le patenti per il comando delle imbarcazioni a motore, le unità devono essere munite di motore di potenza superiore a 20 cv. Le imbarcazioni devono essere coperte da polizza di responsabilità civile verso terzi, ivi comprese le persone trasportate.

ALLEGATO *B*

Elementi da indicare nelle domande per ottenere il riconoscimento da parte degli enti ed associazioni nautiche che intendano avvalersi soltanto della facoltà di cui all'art. 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modifiche.

1) Estremi dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'eventuale regolamento; qualora non vi sia stata costituzione con atto pubblico tali atti debbono essere autenticati dal notaio Le eventuali modifiche degli atti predetti debbono essere comunicate al Ministero della marina mercantile ed a quello dei trasporti in copia autenticata dal notaio.
2) Località in cui è ubicata la sede dell'associazione o dell'ente.
3) Dichiarazione del rappresentante legale che l'ente o associazione nautica agirà in conformità alle disposizioni vigenti in materia di costruzione navale.
4) Indicazione dell'eventuale affiliazione ad associazioni od enti sportivi e ricreativi a carattere nazionale.
5) Nome del socio o dei soci esperti nelle costruzioni navali e loro qualifiche professionali.

Alla domanda devono essere allegati:

a) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'eventuale regolamento;
b) l'elenco dei mezzi e delle attrezzature a disposizione dei soci per lo svolgimento dell'attività nautica.

ALLEGATO *C*

Elementi da indicare nelle domande per ottenere il riconoscimento e l'autorizzazione a gestire scuole di guida nautica da parte di enti e associazioni che intendono avvalersi anche della facoltà di cui all'art. 4 della legge n. 50.

1) Estremi dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'eventuale regolamento; qualora non vi sia stata costituzione con atto pubblico, tali atti debbono essere autenticati dal notaio. Le eventuali modifiche degli atti predetti debbono essere comunicate al Ministero della marina mercantile ed a quello dei trasporti in copia autenticata dal notaio.
2) Tipo di patente che si vuole rilasciare.
3) Località in cui è ubicata la sede dell'associazione o dell'ente.
4) Località in cui si tengono le lezioni pratiche di guida nautica.
5) Dichiarazione del rappresentante legale che l'ente o associazione agirà in conformità alle norme di legge in materia di esame, di composizione delle commissioni, di rilascio delle patenti e di programmi di esami, nonchè in materia di costruzioni navali.
6) Nome del socio o dei soci esperti nelle costruzioni navali e loro qualifiche professionali.
7) Indicazione dell'eventuale affiliazione ad associazioni od enti sportivi e ricreativi a carattere nazionale.

A corredo delle domande deve essere allegata la seguente documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'eventuale regolamento dell'ente o associazione;
b) elenco nominativo degli insegnanti e loro qualifiche;
c) elenco delle attrezzature, apparecchiature, strumenti e pubblicazioni didattiche a disposizione degli allievi;
d) elenco delle imbarcazioni utilizzate per le lezioni di scuola nautica, con l'indicazione del numero di iscrizione, della lunghezza (superiore a 6 m) oppure della stazza lorda (superiore a 3 t.s.l.). Per le lezioni riguardanti le patenti per il comando delle imbarcazioni a motore, le unità devono essere munite di motore di potenza superiore a 20 cv. Le imbarcazioni devono essere coperte da polizza di responsabilità civile verso terzi, ivi comprese le persone trasportate.

(1165)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Roccastrada.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Grosseto per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 15 aprile 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona del territorio comunale di Roccastrada in corrispondenza di C. Muccaia, a nord del fiume Bruna in corrispondenza dei Muracci;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge, all'albo del comune di Roccastrada;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha rilevante interesse pubblico perché costituisce il completamento sotto il profilo naturale e panoramico dell'ambiente notevole che si ha in corrispondenza del fiume Bruna, interessato nel fondo valle dagli imponenti monumentali ruderi dell'antica diga senese denominata i « Muracci »; tali strutture infatti emergono imponenti a partire dall'alveo del fiume determinando quadri ambientali e panoramici di altissimo valore estetico;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Roccastrada (Grosseto), in corrispondenza di C. Muccaia, a nord del fiume Bruna in corrispondenza dei Muracci, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a partire dall'incrocio tra il confine comunale Roccastrada-Gavorrano sul fiume Bruna e la strada provinciale per Ribolla, segue verso nord detta strada fino ad incontrare la retta ovest-est passante per il podere C. Sodamagri a quota 64 nel comune di Gavorrano, si segue detta retta verso ovest fino ad incontrare il confine comunale predetto, si prosegue lungo detto confine in direzione sud-est, fino ad incontrare il primo caposaldo di riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Siena curerà che il comune di Roccastrada provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 12 gennaio 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

L'anno millenovecentosettantacinque (1975), il giorno quindici (15) del mese di aprile, a seguito di regolare convocazione, si è riunita nella sala giunta dell'amministrazione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto, alle ore 9,30, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

5) ROCCASTRADA: proposta di vincolo di una zona del territorio comunale in corrispondenza di C. Muccaia, a nord del fiume Bruna in corrispondenza dei Muracci.

(*Omissis*).

La commissione unanimamente, dopo breve discussione, propone l'apposizione del vincolo nella zona così delimitata:

Roccastrada - Delimitazione:

a partire dall'incrocio tra il confine comunale Roccastrada-Gavorrano sul fiume Bruna e la strada provinciale per Ribolla, segue verso nord detta strada fino ad incontrare la retta ovest-est passante per il podere C. Sodamagri a quota 64 nel comune di Gavorrano, si segue detta retta verso ovest fino ad incontrare il confine comunale predetto, si prosegue lungo detto confine in direzione sud-est, fino ad incontrare il primo caposaldo di riferimento,

ed approva la seguente motivazione:

Roccastrada - Motivazione:

la zona di cui si propone il vincolo costituisce il completamento sotto il profilo naturale e panoramico dell'ambiente notevole che si ha in corrispondenza del fiume Bruna, interessato nel fondo valle dagli imponenti monumentali ruderi della antica diga senese denominata i « Muracci ».

Tali strutture infatti emergono imponenti a partite dall'alveo del fiume determinando quadri ambientali e panoramici di altissimo valore estetico.

(*Omissis*).

(1117)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1977.

Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 9 settembre 1971, con il quale è stato costituito il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria;

Ritenuto che per decorso quadriennio di durata in carica si rende necessario procedere alla ricostituzione del comitato;

Considerato che, ai sensi del terzo comma del precitato art. 33, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro debbono essere designati, rispettivamente, dalle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale della economia e del lavoro, e dalle organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro più rappresentative;

che le confederazioni sindacali a carattere nazionale dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono: la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), la Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), l'Unione italiana del lavoro (UIL), la Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL) e la Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA), e che, in quanto tali, sono state interpellate;

che sono state altresì interpellate le seguenti organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (CGII);

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CGAI);

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CGICT);

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

Associazione sindacale fra le aziende del credito (ASAC);

Associazione sindacale Intersind;

Confederazione italiana della piccola e media industria;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

3) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

4) rilevanza degli insediamenti produttivi;

5) complessità delle strutture organizzative aziendali;

che, inoltre, deve tenersi conto, nei confronti delle imprese pubbliche, del grado di rappresentatività ad esse riferibile in ragione della loro qualità di esponenti di interessi pubblici nel settore economico, nonchè della rilevanza sociale delle iniziative industriali e degli obiettivi che le stesse perseguono;

che, infine, la scelta delle organizzazioni sindacali è fondata anche in ragione della loro importanza qualitativa oltrechè numerica;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano, nella regione Calabria, maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali;

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL);

per i datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (CGII);

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CGAI);

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CGICT);

Associazione sindacale fra le aziende del credito (ASAC);

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria è così composto:

D'Ippolito Pasquale (CGIL) e Scringini Marcello (CISL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Samà Francesco (CGIL), Caracciolo Luigi (CISL), Vecchio Vito (UIL) e Priolo Paolo (CISNAL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Zavattieri Saverio (CGIL) e Ligato Giuseppe (UIL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Marrà Francesco (CISL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione;

Bruni avv. Giovanni (CGII), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Leonardo dott. Maurizio (CGAI), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Pignataro dott. Ettore (CGICT), in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

De Franco Franco (ASAC-ANIA), in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Longo dott. Matteo, dirigente superiore e Beccaria dott. Antonio, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Colacino dott. Felice, dirigente superiore e Giulianini Giulio, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Pollice dott. Gennaro, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1977

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. Il Ministro per il tesoro
CORÀ

(1114)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia economica presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma è vacante la cattedra di storia economica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento. Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1230)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 7 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 24 gennaio 1977, riguardante « Proroga del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore della pastificazione operanti in provincia di Napoli », devono essere apportate le seguenti rettifiche:

nel titolo, sia nel sommario che nel testo, dove è scritto « operanti *in provincia di Napoli* », leggasi: « operanti *nella regione Campania* »;

nel dispositivo, dove è scritto « operanti *in provincia di Napoli* », leggasi: « operanti *nella regione Campania* ».

(1350)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Ancona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1977, la provincia di Ancona viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 281.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(839/M)

Autorizzazione alla provincia di Ancona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1977, la provincia di Ancona viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 497.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(840/M)

Autorizzazione al comune di Montefelcino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Montefelcino (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 203.685.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(805/M)

Autorizzazione al comune di Montegrimano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Montegrimano (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.178.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(806/M)

Autorizzazione al comune di Barrali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1977, il comune di Barrali (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(807/M)

Autorizzazione al comune di Ballao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1977, il comune di Ballao (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(808/M)

Autorizzazione al comune di Cervignano del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1977, il comune di Cervignano del Friuli (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(809/M)

Autorizzazione al comune di Palazzolo dello Stella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1977, il comune di Palazzolo dello Stella (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(810/M)

Autorizzazione al comune di Armungia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1977, il comune di Armungia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(811/M)

Autorizzazione al comune di Decimomannu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1977, il comune di Decimomannu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(812/M)

Autorizzazione al comune di Cossoine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1977, il comune di Cossoine (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(813/M)

Autorizzazione al comune di Guamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1977, il comune di Guamaggiore (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(814/M)

Autorizzazione al comune di Guasila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1977, il comune di Guasila (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(815/M)

Autorizzazione al comune di Donori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1977, il comune di Donori (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(816/M)

Autorizzazione al comune di Soleminis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1977, il comune di Soleminis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(817/M)

Autorizzazione al comune di Maracalagonis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1977, il comune di Maracalagonis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(818/M)

Autorizzazione al comune di Banari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1977, il comune di Banari (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(819/M)

Autorizzazione al comune di Rocca San Casciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1977, il comune di Rocca San Casciano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(820/M)

Autorizzazione al comune di Gemmano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1977, il comune di Gemmano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.788.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(821/M)

Autorizzazione al comune di Monte Colombo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1977, il comune di Monte Colombo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(822/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Marignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1977, il comune di San Giovanni in Marignano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.252.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(823/M)

Autorizzazione al comune di San Nicolò Gerrei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1977, il comune di San Nicolò Gerrei (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(824/M)

Autorizzazione al comune di Goni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1977, il comune di Goni (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(825/M)

Autorizzazione al comune di Domusnovas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1977, il comune di Domusnovas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(826/M)

Autorizzazione al comune di Apecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, il comune di Apecchio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 208.965.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(827/M)

Autorizzazione al comune di Villasalto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1977, il comune di Villasalto (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(828/M)

Autorizzazione al comune di Monastir ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1977, il comune di Monastir (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(829/M)

Autorizzazione al comune di Pocenia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1977, il comune di Pocenia (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(830/M)

Autorizzazione al comune di Varmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1977, il comune di Varmo (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(831/M)

Autorizzazione al comune di Granarolo dell'Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1977, il comune di Granarolo dell'Emilia (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(832/M)

Autorizzazione al comune di Villanovaforru ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1977, il comune di Villanovaforru (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(833/M)

Autorizzazione al comune di Selegas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1977, il comune di Selegas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(834/M)

Autorizzazione al comune di Samassi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1977, il comune di Samassi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(835/M)

Autorizzazione al comune di Dolianova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1977, il comune di Dolianova (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(836/M)

Autorizzazione al comune di Barumini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1977, il comune di Barumini (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(837/M)

Autorizzazione al comune di Acquaviva d'Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Acquaviva d'Isernia (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.161.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(838/M)

Autorizzazione al comune di Bevagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Bevagna (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 161.552.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(841/M)

Autorizzazione al comune di Valtopina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1977, il comune di Valtopina (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.739.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(842/M)

Autorizzazione al comune di Poggiodomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1977, il comune di Poggiodomo (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.097.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(843/M)

Autorizzazione al comune di Costacciaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1977, il comune di Costacciaro (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.927.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(844/M)

Autorizzazione al comune di Montone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1977, il comune di Montone (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.167.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(845/M)

Autorizzazione al comune di Monteleone di Spoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1977, il comune di Monteleone di Spoleto (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.133.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(846/M)

Autorizzazione al comune di Cerreto di Spoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1977, il comune di Cerreto di Spoleto (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.789.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(847/M)

Autorizzazione al comune di Prato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1977, il comune di Prato (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.299.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(848/M)

Autorizzazione al comune di Gallodoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1977, il comune di Gallodoro (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(849/M)

Autorizzazione al comune di Raccuja ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1977, il comune di Raccuja (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 143.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(850/M)

Autorizzazione al comune di Naso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1977, il comune di Naso (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 185.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(851/M)

Autorizzazione al comune di Aci S. Antonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1977, il comune di Aci S. Antonio (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 135.110.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(852/M)

Autorizzazione al comune di Limina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1977, il comune di Limina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.405.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(853/M)

Autorizzazione al comune di Civita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Civita (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.325.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(854/M)

Autorizzazione al comune di Martinsicuro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Martinsicuro (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.902.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(855/M)

Autorizzazione al comune di Cermignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Cermignano (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.267.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(856/M)

Autorizzazione al comune di Torricella Sicura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Torricella Sicura (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.896.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(857/M)

Autorizzazione al comune di Tossicia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Tossicia (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.469.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(858/M)

Autorizzazione al comune di Valle Castellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Valle Castellana (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.725.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(859/M)

Autorizzazione al comune di Pedace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Pedace (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 135.770.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(860/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 25

Corso dei cambi del 7 febbraio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	882,30	882,30	882,20	882,30	882,25	882,25	882,20	882,30	882,30	882,30
Dollaro canadese	863,30	863,30	863,25	863,30	863,28	863,20	863,50	863,25	863,25	863,30
Franco svizzero	349,80	349,80	348,90	349,80	349,80	349,80	349,62	349,80	349,80	349,80
Corona danese	148,14	148,14	148,20	148,14	148,10	148,10	148,12	148,14	148,14	148,15
Corona norvegese	165,75	165,75	165,80	165,75	165,70	165,70	165,73	165,75	165,75	165,75
Corona svedese	206,47	206,47	206,50	206,47	206,45	206,45	206,44	206,47	206,47	206,45
Fiorino olandese	348,46	348,46	348,40	348,46	348,40	348,45	348,44	348,46	348,46	348,45
Franco belga	23,75	23,75	23,73	23,75	23,75	23,75	23,75	23,75	23,75	23,75
Franco francese	177,47	177,47	177,45	177,47	177,40	177,48	177,37	177,47	177,47	177,45
Lira sterlina	1514,75	1514,75	1515 —	1514,75	1514,38	1514,70	1514,60	1514,75	1514,75	1514,75
Marco germanico	363,90	363,90	364,15	363,90	364,10	363,90	364,02	363,90	363,90	363,90
Scellino austriaco	51,222	51,222	51,24	51,222	51,30	51,21	51,2330	51,222	51,222	51,22
Escudo portoghese	27,29	27,29	27,25	27,29	27,30	27,28	27,25	27,29	27,29	27,30
Peseta spagnola	12,798	12,798	12,80	12,798	12,80	12,78	12,7980	12,798	12,798	12,80
Yen giapponese	3,065	3,065	3,0650	3,065	3,06	3,05	3,0650	3,065	3,065	3,06

Media dei titoli del 7 febbraio 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	86,175
Redimibile 3,50 % 1934	98,975
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,275
» 5 % (Ricostruzione)	97,275
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,975
» 5 % (Città di Trieste)	90,225
» 5 % (Beni esteri)	90,050
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	77,025
» 5,50 % » » 1968-83	75,300
» 5,50 % » » 1969-84	74,550
» 6 % » » 1970-85	76,950
» 6 % » » 1971-86	76,400
» 6 % » » 1972-87	75,225
» 9 % » » 1975-90	83,600
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	90,950
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,800
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,150
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,075
» poliennali 7 % 1978	92,750
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,075
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,375
» » 9 % 1980	87,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 febbraio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	882,25
Dollaro canadese	863,40
Franco svizzero	349,71
Corona danese	148,13
Corona norvegese	165,74
Corona svedese	206,457
Fiorino olandese	348,45
Franco belga	23,75
Franco francese	177,42
Lira sterlina	1514,675
Marco germanico	363,96
Scellino austriaco	51,227
Escudo portoghese	27,27
Peseta spagnola	12,798
Yen giapponese	3,065

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esame, a cinquanta posti di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 24 del 31 dicembre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 agosto 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1976, registro n. 26 Giustizia, foglio n. 282, che approva la graduatoria del concorso, per esame, a quarantatre posti (aumentati a cinquanta con decreto del 30 settembre 1975) di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 18 marzo 1975.

(1315)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di medicina del lavoro idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto concernente l'elenco dei primari di medicina del lavoro idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poichè la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Vista la domanda del sottoindicato sanitario che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di medicina del lavoro in base al possesso dei requisiti previsti dal secondo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di medicina del lavoro presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito l'idoneità in un concorso espletato ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Perrelli Giorgio, nato a S. Angelo dei Lombardi il 9 aprile 1931.

Art. 2.

Il presente decreto è soggetto ad aggiornamento almeno annuale in relazione alle eventuali successive documentate istanze che verranno inoltrate a questo Ministero.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(1127)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 45-46 del 6-13 novembre 1975, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1975, registro n. 67 Istruzione, foglio n. 335, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1973.

Nel medesimo Bollettino ufficiale, è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 14 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1975, registro n. 67 Istruzione, foglio n. 334, con il quale è stato dichiarato il vincitore del concorso predetto.

(1232)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 11 agosto 1976, n. 1927, concernente il pubblico concorso, per esami e per titoli, a diciotto posti di ispettore in prova per laureati in giurisprudenza, scienze politiche, scienze diplomatiche e consolari nei ruoli del personale direttivo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 26 novembre 1976, all'art. 7 (programma di esame - prove - valutazione) - lettera *A*) - prove obbligatorie - debbono essere apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 8405 - Diritto civile, dove è scritto: «... *integrazione* della legge» leggasi: «... *interpretazione* della legge»;

alla pag. 8406 - Contabilità di Stato, dove è scritto «L'obbligazione tributaria, origine, modificazione ed *estensione* dell'obbligazione», leggasi: «L'obbligazione tributaria, origine, modificazione ed *estinzione* dell'obbligazione».

(1354)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Concorso al posto di veterinario comunale addetto al mercato ittico all'ingrosso vacante nel comune di Licata

Il veterinario provinciale informa che con decreto 20 gennaio 1977, n. 60, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario comunale addetto al mercato ittico all'ingrosso vacante nel comune di Licata.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12 del giorno 30 aprile 1977.

Per i documenti ed i titoli occorrenti, nonchè per ogni altra notizia, vedasi apposito bando presso l'albo delle prefetture e degli uffici del veterinario provinciale della Repubblica.

(1233)

Concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Agrigento

Il veterinario provinciale informa che con decreto 20 gennaio 1977, n. 61, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante nel comune di Palma di Montechiaro.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12 del giorno 30 aprile 1977.

Per i documenti ed i titoli occorrenti, nonchè per ogni altra notizia, vedasi apposito bando presso l'albo delle prefetture e degli uffici del veterinario provinciale della Repubblica.

(1234)

OSPEDALE « CAV. R. APICELLA » DI POLLENA TROCCHIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pollena Trocchia (Napoli).

Il presente avviso annulla e sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 20 gennaio 1977.

(1261)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI DESIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente di ostetricia;
due posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Desio (Milano).

(1263)

OSPEDALE CIVILE DI VICENZA

Concorso a tre posti di aiuto del servizio di accettazione medica e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di aiuto del servizio di accettazione medica e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vicenza.

(1264)

OSPEDALE « P. MARINI » DI PETRITOLI

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Petritoli (Ascoli Piceno).

(1260)

OSPEDALE CIVILE « MADONNA DEL POPOLO "ISOTTA-CAPPIA" » DI OMEGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di aiuto del servizio di radiologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di ricerche cliniche;
due posti di assistente della sezione autonoma di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ad esclusione del posto di aiuto del servizio di radiologia che scade alle ore 12 del trentesimo giorno.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Omegna (Novara).

(1259)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI BARLETTA

Concorso ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto al servizio di radiologia (radiodiagnostica, diagnostica nucleare) e fisioterapia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto al servizio di radiologia (radiodiagnostica, diagnostica nucleare) e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barletta (Bari).

(1265)

OSPEDALE « DI VENERE » DI BARI-CARBONARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di nefrologia ed emodialisi;
un posto di aiuto della divisione di urologia;
un posto di assistente di radiologia e terapia fisica;
un posto di assistente di medicina nucleare;
quattro posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari-Carbonara.

(1262)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 6 settembre 1976, n. 41.

Ordinamento delle organizzazioni turistiche, delega funzioni alle comunità comprensoriali, istituzione degli organi consultivi nella materia del turismo e soppressione dello ente provinciale per il turismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 26 *ottobre* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ORDINAMENTO DELLE AZIENDE DI SOGGIORNO E TURISMO E DELLE AZIENDE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

Art.1.

Istituzione

Per il conseguimento delle finalità turistiche, la giunta provinciale di Bolzano provvede, su conforme parere del comitato provinciale per il turismo, all'istituzione di aziende di soggiorno e turismo o di aziende di cura, soggiorno e turismo, di seguito indicate unitariamente come « aziende », in località comprendenti il territorio di uno o più comuni, nelle quali sussistono le condizioni di cui all'art. 2, sentiti il consiglio o i consigli comunali interessati.

In caso di comprovata necessità turistica può essere istituita una azienda anche in una zona che non comprenda lo intero territorio di un comune.

In ogni caso dovrà essere sentito il parere del Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 278.

La revoca dell'istituzione e le modifiche riguardanti l'ambito territoriale delle aziende sono soggette alle medesime modalità.

La giunta provinciale approva la denominazione delle aziende, nonchè l'ubicazione della sede su proposta del consiglio o dei consigli comunali interessati d'intesa con il consiglio di amministrazione dell'azienda. Qualora questa intesa non venga raggiunta, la giunta provinciale decide autonomamente.

Art. 2.

Requisiti

Viene istituita un'azienda quando concorrono le seguenti condizioni:

a) un'attrezzatura ricettiva di almeno 1.200 posti-letto in esercizi alberghieri, secondo i dati statistici ufficiali;

b) adeguate infrastrutture turistiche;

c) entrate ordinarie per un importo sufficiente a garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali.

Nel caso di istituzione di un'azienda di cura, soggiorno e turismo, la località dovrà inoltre disporre di adeguati impianti rispondenti alle esigenze della tecnica terapeutica moderna.

Su conforme proposta del comitato provinciale per il turismo e del consiglio o dei consigli comunali interessati può essere istituita una azienda prescindendo dalla condizione di cui alla lettera *a*) del primo comma.

Art. 3.

Personalità giuridica

Le aziende sono dotate di autonomia amministrativa, hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposte alla vigilanza della giunta provinciale.

Art. 4.

Compiti

Le aziende hanno il compito di promuovere ed incrementare il turismo nell'ambito locale.

Esse devono svolgere i seguenti compiti particolari:

a) istituire servizi di informazione e di assistenza turistica;

b) creare e migliorare impianti e servizi di prevalente interesse turistico;

c) promuovere, attuare e coordinare manifestazioni, spettacoli ed altre iniziative di prevalente interesse turistico, anche con il concorso di altri enti ed associazioni locali interessati;

d) valorizzare il patrimonio paesaggistico, artistico e storico;

e) provvedere alla propaganda per la conoscenza della zona, anche in collaborazione con altre aziende, associazioni turistiche e associazioni pro loco del comprensorio;

f) provvedere ai rilevamenti statistici concernenti i pernottamenti alberghieri ed extralberghieri;

g) svolgere i compiti ad esse demandati dalla provincia o dal comune per il raggiungimento delle finalità turistiche, utilizzando i mezzi finanziari che di volta in volta detti enti metteranno a disposizione.

Ogni azienda deve avere una sede centrale permanente e può istituire uffici di informazione distaccati.

Art. 5.

Organi

Sono organi dell'azienda:

1) il presidente;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il collegio dei revisori.

Art. 6.

Il presidente

Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione nel suo seno nella prima seduta, che viene convocata e presieduta dal sindaco del comune in cui ha sede l'azienda o dal suo delegato entro trenta giorni dalla nomina del consiglio.

L'elezione non è valida se non è fatta con l'intervento di due terzi dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, e risulta eletto presidente quello che ha conseguito la maggioranza assoluta di voti.

La carica di presidente è incompatibile con quella di sindaco, membro di giunta comunale o consigliere provinciale.

Il nominativo del presidente eletto deve essere comunicato immediatamente alla provincia.

Nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, il presidente è nominato con delibera della giunta provinciale tra i membri del consiglio di amministrazione.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, emana gli atti occorrenti al regolare funzionamento dell'azienda e vigila sulla tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dal consiglio. Adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti relativi alle liti attive e passive da sottoporre alla ratifica del consiglio, nonchè quelli non espressamente attribuiti alla competenza del consiglio. Il presidente nomina tra i componenti il consiglio un vicepresidente, al quale può affidare determinati incarichi sia temporanei che permanenti.

In caso di assenza o di impedimento il vicepresidente lo sostituisce in tutte le attribuzioni.

Con la maggioranza assoluta di voti dei consiglieri in carica il presidente può, con deliberazione motivata, essere revocato quando sia stato eletto dal consiglio.

La convocazione del consiglio di amministrazione per deliberare sulla revoca del presidente avviene solo se ne sia fatta richiesta, sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri. Essa deve aver luogo entro quindici giorni dalla notifica della richiesta al presidente.

Entro quindici giorni dalla delibera di revoca, il sindaco del comune in cui ha sede l'azienda o il suo delegato convoca il consiglio per la nuova elezione.

Art. 7.

Composizione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è nominato con delibera della giunta provinciale ed è composto:

a) da cinque rappresentanti dell'unione albergatori e pubblici esercenti dell'Alto Adige;

b) da due rappresentanti degli esercizi extralberghieri, designati dalla giunta comunale o scelti dalla giunta provinciale su designazione delle giunte comunali qualora l'azienda comprenda il territorio di più comuni, uno dei quali operi nel settore dell'agriturismo;

c) da un rappresentante dell'unione del commercio e del turismo della provincia di Bolzano;

d) da due lavoratori professionalmente qualificati dipendenti da aziende direttamente interessate al movimento turistico, scelti dalla giunta provinciale su terne proposte dalle locali organizzazioni sindacali ove esistano, oppure dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comprensorio;

e) dal sindaco del comune o da un assessore comunale da lui delegato, o dai sindaci o loro delegati nel caso che la azienda comprenda il territorio di più comuni;

f) da uno a tre esperti, designati dalla giunta provinciale.

Le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. In caso di mancata designazione entro il termine citato, la giunta provinciale provvede autonomamente.

La composizione del consiglio deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio comunale.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica 5 anni e comunque fino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione e possono essere riconfermati. Essi devono essere residenti o svolgere in modo continuativo la propria attività nell'ambito territoriale dell'azienda.

Art. 8.

Attribuzioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno una volta ogni trimestre.

Il presidente deve inoltre convocare il consiglio entro quindici giorni dalla data di richiesta da parte di almeno un terzo dei membri del consiglio.

Spetta al consiglio di deliberare:

a) il bilancio preventivo con programma di attività, le variazioni di bilancio ed i conti consuntivi;

b) il regolamento del personale sotto l'aspetto giuridico ed economico;

c) i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi dell'azienda;

d) gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili, le liti attive e passive;

e) sui compiti ad esso attribuiti per la realizzazione di determinate attività turistiche;

f) la convocazione annuale di un'assemblea pubblica informativa sulla attività svolta per tutti gli operatori ed interessati al turismo del territorio di competenza dell'azienda.

Le deliberazioni del consiglio nelle materie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* diventano esecutive solo dopo il controllo di legittimità e di merito come previsto dalla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modifiche, da parte della giunta provinciale, alla quale devono essere inviate entro quindici giorni dalla data della deliberazione.

I conti consuntivi sono inoltre soggetti al rendiconto giudiziale da parte della Corte dei conti.

Le deliberazioni comportanti spese sono nulle, qualora non sia indicata la piena copertura con un regolare stanziamento di bilancio.

Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri e le delibere sono adottate col voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza qualificata. Le deliberazioni concernenti persone o per le quali sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri si prendono a scrutinio segreto, tutte le altre per alzata di mano.

Art. 9.

Indennità ai consiglieri

Ai membri del consiglio di amministrazione spetta, a carico del bilancio dell'azienda, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, il cui ammontare viene fissato dalla giunta provinciale nel regolamento di esecuzione.

Al presidente spetta inoltre un'indennità di carica fissa mensile da stabilirsi dalla giunta provinciale nel regolamento di esecuzione in base all'importanza della località turistica.

Art. 10.

Il collegio dei revisori

Il collegio dei revisori è nominato con delibera della giunta provinciale ed è costituito da un esperto designato dalla giunta provinciale stessa, che funge da presidente, e da due membri, di cui uno designato dalla giunta comunale e l'altro dall'unione albergatori e pubblici esercenti dell'Alto Adige, scegliendoli fra persone di specifica competenza tecnica, estranee all'amministrazione dell'ente stesso.

I revisori durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Il collegio dei revisori controlla il servizio di cassa e di economato, verifica l'esistenza dei beni mobili dell'azienda, la regolarità dei mandati, delle reversali e dei residui, nonchè le relative contabilità, la regolarità dei conti consuntivi in conformità alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

Esso compila e presenta apposite relazioni al consiglio sullo andamento dell'amministrazione e sul conto consuntivo.

Ai revisori spetta, a carico del bilancio dell'azienda, una indennità da stabilirsi nel regolamento di esecuzione.

Art. 11.

Entrate

Alle spese di funzionamento l'azienda fa fronte mediante:

a) i proventi dell'imposta di soggiorno e della compartecipazione alla I.L.O.R.;

b) i redditi e proventi patrimoniali e di gestione;

c) i contributi di enti, associazioni e privati.

Art. 12.

Bilanci

L'esercizio finanziario delle aziende coincide con l'anno solare.

Entro il 30 novembre di ciascun esercizio l'azienda deve sottoporre all'approvazione della giunta provinciale il bilancio preventivo per l'esercizio seguente, corredato del programma della attività da svolgersi durante l'esercizio stesso.

Entro il 30 giugno di ogni anno l'azienda trasmette alla giunta provinciale il conto consuntivo dell'esercizio precedente, corredato delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori.

Il presidente, qualora preveda che il bilancio non possa diventare esecutivo entro il 31 dicembre o comunque in caso di mancata esecutività entro tale termine, chiede al consiglio di amministrazione l'autorizzazione alla gestione del bilancio con riferimento a quello dell'esercizio scaduto, limitatamente ad un massimo di tre mesi ed ai relativi dodicesimi.

Art. 13.

Scioglimento

La giunta provinciale può procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'azienda ed alla nomina di un commissario per accertare gravi deficienze amministrative, persistenti inadempienze o per altre irregolarità che compromettono il normale funzionamento dell'azienda.

In questi casi il rinnovo del consiglio è effettuato entro il termine di tre mesi.

Art. 14.

Norma transitoria

Le aziende già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè in possesso dei requisiti previsti dallo art. 2, lettere *b)* e *c)*, conservano il riconoscimento e la denominazione loro attribuita. I loro organi nominati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, vengono sostituiti a norma della presente legge entro il ter-

mine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, fatta eccezione per gli organi il cui mandato termina entro due anni dalla data anzidetta.

Capo II

ISTITUZIONE DELL'ELENCO PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI TURISTICHE

Art. 15.
Finalità dell'associazione

E' istituito presso l'assessorato provinciale per il turismo un elenco provinciale delle associazioni turistiche.

Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco le associazioni non aventi fini di lucro, costituitesi con lo scopo di valorizzare turisticamente una determinata zona e che svolgono i seguenti compiti particolari:

a) istituzione di servizi di informazione e di assistenza turistica;

b) promozione ed attuazione di manifestazioni, spettacoli ed altre iniziative di interesse turistico;

c) svolgimento di attività propagandistica e promozionale;

d) valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico e storico;

e) realizzazione di impianti e servizi di interesse turistico.

Art. 16.
Requisiti per l'iscrizione

Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, per ottenere l'iscrizione devono concorrere le seguenti condizioni:

a) l'associazione deve aver ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica privata;

b) l'associazione deve operare in una zona che comprenda il territorio di almeno un comune e in cui siano disponibili almeno 500 posti-letto in esercizi alberghieri;

c) nel territorio interessato non deve operare un'azienda o un'associazione riconosciuta ai sensi della presente legge;

d) l'associazione deve adottare uno statuto che si conformi ai principi dello statuto-tipo approvato con regolamento di esecuzione;

e) le entrate costituite da quote associative ed altri contributi obbligatori previsti dallo statuto, i proventi dell'imposta di soggiorno ed i redditi e proventi patrimoniali e di gestione, devono essere sufficienti per il raggiungimento degli scopi statutari;

f) l'associazione deve avere una sede centrale convenientemente attrezzata, con la facoltà di istituire uffici di informazione distaccati;

g) l'associazione deve adottare la denominazione « associazione turistica » con l'aggiunta del nome del comune o della zona in cui intende operare.

Art. 17.
Domanda per l'iscrizione

Per ottenere l'iscrizione nell'elenco, le associazioni turistiche presentano istanza alla provincia, corredata dei seguenti documenti:

copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
bilancio preventivo con programma di attività;
elenco nominativo dei soci e delle cariche sociali;
copia del provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica.

L'iscrizione all'albo è disposta con delibera della giunta provinciale.

Art. 18.
Bilanci - Cancellazione

Le associazioni turistiche devono inviare annualmente entro il 28 febbraio copia del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso ed entro il 30 giugno copia del conto consuntivo dell'anno finanziario precedente alla provincia, sentito il parere della giunta o delle giunte comunali territorialmente competenti.

In caso di inosservanza di dette disposizioni, le associazioni turistiche sono escluse dalla concessione di contributi o sussidi provinciali.

La giunta provinciale, qualora accerti la mancanza di una delle condizioni di cui all'art. 16, la non osservanza dello statuto o una persistente inerzia, sentito il comitato provinciale per il turismo e il comune, delibera la cancellazione dell'associazione turistica dell'apposito elenco.

Lo statuto delle associazioni turistiche deve contenere norme che prevedano, in caso di scioglimento dell'associazione o di cancellazione della stessa dall'elenco, la destinazione dei beni al comune competente per territorio, il quale li deve devolvere all'ente turistico che eventualmente succederà.

Capo III

ISTITUZIONE DELL'ELENCO PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO

Art. 19.
Costituzione e requisiti

Le associazioni pro loco sono associazioni di persone interessate al turismo, con lo scopo sociale di promuovere ed incrementare il turismo nella zona di loro competenza.

Esse saranno iscritte in un apposito elenco tenuto presso l'assessorato per il turismo, quando concorrono le seguenti condizioni:

a) la zona di competenza della pro loco deve, di regola, comprendere l'intero territorio di un comune;

b) lo statuto deve essere approvato dall'assessorato provinciale per il turismo;

c) le entrate costituite da quote associative ed altri contributi obbligatori previsti dallo statuto devono essere adeguate al raggiungimento degli scopi statutari.

Nell'elenco di cui al secondo comma del presente articolo le associazioni pro loco non possono essere iscritte, se nel territorio comunale opera un'azienda ovvero un'associazione turistica.

Se in un comune viene istituita un'azienda, oppure si costituisce un'associazione turistica riconosciuta ai sensi del capo secondo della presente legge, l'assessore provinciale per il turismo dispone la cancellazione dell'associazione pro loco dall'elenco.

Art. 20.
Iscrizione nell'elenco

Per ottenere l'iscrizione nell'elenco, l'associazione pro loco interessata presenta all'assessorato provinciale per il turismo domanda corredata di copia dell'atto costitutivo, dello statuto, di un elenco nominativo dei soci, nonchè dei documenti idonei a illustrare l'efficienza operativa e la situazione finanziaria.

Accertata l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 19, lo assessore competente, sentito il comune nel cui territorio opera l'associazione, dispone l'iscrizione della stessa nell'elenco provinciale. Le associazioni iscritte devono inviare annualmente entro il 28 febbraio copia del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso ed entro il 30 giugno copia del conto consuntivo dell'anno finanziario precedente alla provincia, sentito il parere della giunta comunale.

Devono essere altresì comunicate entro quindici giorni le eventuali variazioni intervenute nelle cariche sociali.

Art. 21.
Associazioni pro loco esistenti

Le associazioni pro loco esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono chiedere, entro il termine di un anno, la iscrizione nell'elenco provinciale in base alle disposizioni di cui all'art. 19.

L'assessorato competente accerta l'esistenza dei requisiti prescritti dall'art. 19.

Trascorso detto termine, le associazioni pro loco non iscritte nell'elenco non possono più beneficiare di contributi e sussidi della provincia.

Art. 22.
Cancellazione

L'assessore competente, qualora accerti la mancanza di una delle condizioni di cui all'art. 19, la non osservanza dello statuto o una persistente inerzia, sentito il comitato provinciale per il turismo e il comune, dispone la cancellazione della associazione pro loco dall'apposito elenco.

Capo IV

DELEGA FUNZIONI ALLE COMUNITÀ COMPRENSORIALI E ISTITUZIONE DEI RELATIVI COMITATI PER IL TURISMO

Art. 23.

Delega funzioni alle comunità comprensoriali

Per conseguire un migliore coordinamento delle attività delle organizzazioni turistiche locali ed allo scopo di provvedere ad un funzionale decentramento di taluni servizi turistici, la provincia delega le seguenti funzioni alle comunità comprensoriali:

a) esecuzione dei rilevamenti statistici concernenti i pernottamenti alberghieri ed extralberghieri;

b) esecuzione dei provvedimenti occorrenti per la classifica degli esercizi e per la denuncia delle tariffe;

c) servizio di segretariato per i comitati comprensoriali per il turismo.

La provincia può sempre sostituirsi alle comunità comprensoriali nell'esercizio delle funzioni delegate, in caso di persistente inerzia o violazione delle direttive provinciali.

L'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge è a carico della provincia.

Art. 24.

Comitato comprensoriale per il turismo

Presso ogni comunità comprensoriale viene istituito un comitato comprensoriale per il turismo, composto dai presidenti delle aziende, delle associazioni turistiche e delle associazioni pro loco iscritte nei rispettivi elenchi provinciali, operanti nella zona di competenza delle comunità, nonchè dal presidente e dal vicepresidente della comunità comprensoriale o dai loro delegati e dal rappresentante comprensoriale della unione albergatori e pubblici esercenti dell'Alto Adige.

Il comitato comprensoriale è organo consultivo della provincia e delle comunità comprensoriali per tutti i problemi turistici del comprensorio.

Inoltre, hanno il compito particolare di:

a) coordinare nell'ambito del comprensorio le attività delle singole organizzazioni turistiche;

b) studiare i problemi turistici, prospettando i provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo dell'economia turistica.

Il comitato comprensoriale elegge nel proprio seno un presidente.

Art. 25.

Riunione e votazione

Il comitato comprensoriale per il turismo si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni qual volta sia ritenuta necessaria la sua convocazione dal presidente, dall'assessore provinciale per il turismo, dal presidente della comunità comprensoriale o da almeno un terzo dei membri.

Le riunioni del comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei membri. I singoli membri possono farsi rappresentare da persona munita di delega scritta.

Le votazioni avvengono a maggioranza assoluta dei presenti. Funge da segretario del comitato un impiegato della comunità comprensoriale.

La prima riunione è convocata dall'assessore provinciale per il turismo.

Il comitato comprensoriale per il turismo, d'intesa con la giunta della comunità comprensoriale, può costituire comitati zonali. I comitati zonali, composti dai presidenti delle rispettive organizzazioni turistiche, hanno lo scopo di promuovere iniziative pubblicitarie e manifestazioni nell'interesse di una zona turistica omogenea del comprensorio.

Ai componenti il comitato saranno corrisposti i compensi previsti dalla legge provinciale 12 luglio 1957, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 26.

Il presidente

Il presidente è eletto nella prima seduta a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza necessaria, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti. E' eletto presidente che ha conseguito il maggior numero di voti.

Il presidente convoca e presiede il comitato e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni. Egli delega un membro che, in caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce in tutte le attribuzioni.

Il presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto. Egli decade qualora venisse a cessare il presupposto per essere membro del comitato. In tal caso il comitato dovrà essere convocato dal membro anziano entro il termine di trenta giorni per l'elezione del nuovo presidente.

Capo V

ISTITUZIONE DEL COMITATO PROVINCIALE PER IL TURISMO

Art. 27.

Istituzione e composizione

E' istituito presso la provincia il comitato provinciale per il turismo, che sostituisce in tutte le funzioni il comitato previsto dall'art. 4 della legge provinciale 23 agosto 1973, n. 25.

Il comitato è composto:

1) dall'assessore provinciale per il turismo o un suo delegato con funzione di presidente;

2) dai presidenti dei comitati comprensoriali o loro delegati;

3) dal presidente dell'azienda di Bolzano;

4) da cinque rappresentanti degli albergatori e pubblici esercenti, scelti tra dieci nominativi proposti dall'unione albergatori e pubblici esercenti dell'Alto Adige;

5) da un rappresentante dei commercianti, scelto tra due nominativi proposti dall'unione del commercio e del turismo della provincia di Bolzano;

6) da due lavoratori professionalmente qualificati, dipendenti da aziende direttamente interessate al movimento turistico, scelti tra quattro nominativi proposti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

7) da tre esperti in materia turistica, di cui uno in materia di impianti di risalita, uno in materia di uffici viaggi ed uno in materia di agriturismo.

Funge da segretario un impiegato addetto all'assessorato provinciale per il turismo.

L'assessore competente è autorizzato a far partecipare alle sedute, senza diritto di voto, esperti e consulenti.

La composizione del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati nel consiglio provinciale.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Il comitato è nominato con deliberazione della giunta provinciale e rimane in carica per la durata della relativa legislatura.

Art. 28.

Attribuzioni

Il comitato provinciale per il turismo è l'organo consultivo della provincia per la materia riguardante il turismo e l'industria alberghiera.

Esso dovrà essere convocato per esprimere il proprio parere:

a) nei casi previsti dalle leggi e regolamenti provinciali;

b) sulle direttive generali ed i programmi di attività dell'ufficio provinciale per il turismo di cui all'art. 37 della presente legge.

Il parere del comitato provinciale per il turismo può anche essere richiesto per altre questioni di particolare interesse turistico.

E' data facoltà al comitato, a suo giudizio discrezionale e per l'esame di speciali problemi, di richiedere la collaborazione di persone di particolare competenza tecnica.

Art. 29.

Compensi ai compenenti

Ai membri del comitato provinciale per il turismo sono corrisposti, in quanto dovuti, i compensi previsti dalla legge provinciale 12 luglio 1957, n. 6, e successive modifiche.

In deroga alle norme della legge indicata nel comma precedente, la misura dei compensi da corrispondere agli esperti e consulenti di cui al quinto comma dell'art. 28, che risiedano fuori provincia o all'estero, viene fissata con apposita deliberazione della giunta provinciale.

Ai membri del comitato, che per ordine dell'assessore competente collaborano alla realizzazione di iniziative pubblicitarie, spetta lo stesso trattamento di missione come al personale provinciale elencato alla lettera A) della tabella provinciale vigente dell'indennità di missione.

Art. 30.
Norma transitoria

Fino a quando non saranno istituiti i comitati comprensoriali per il turismo ed eletti i relativi presidenti, in loro vece sono chiamati a fare parte del comitato provinciale per il turismo altrettanti presidenti di aziende, associazioni turistiche o associazioni pro loco scelti su terne, indicate dalle comunità comprensoriali.

Capo VI

SOPPRESSIONE DELL'ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO

Art. 31.
Decorrenza

Con il 31 dicembre 1976 l'ente provinciale per il turismo di Bolzano è soppresso.

Le funzioni già proprie dell'ente sono esercitate dalla provincia autonoma di Bolzano.

I beni immobili e mobili vengono trasferiti al patrimonio della provincia.

La provincia autonoma di Bolzano subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del soppresso ente.

Art. 32.
Trasferimento del personale

In conformità a quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 278, il personale di ruolo in servizio presso l'ente provinciale per il turismo è trasferito, a domanda, alla provincia ed inquadrato — occorrendo anche in soprannumero alle dotazioni organiche — nel ruolo amministrativo provinciale, di cui all'allegato A) della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, conservando la posizione giuridica ed economica acquisita secondo la corrispondenza gerarchica e parametrica di cui al quadro sottoindicato.

Qualifica di provenienza	Grado provinciale	Qualifica provinciale	Parametro provinciale
Carriera direttiva			
Direttore	II/A	Ispettore generale	—
Vice direttore	IV/A	Direttore di sezione	307
Capo servizio	V/A	Consigliere	257
Carriera di concetto			
Capo ufficio Segretario Economo cassiere Segretario aggiunto		Segretario o ragioniere	188
Carriera esecutiva			
Applicato ed agente tecnico		Coadiutore	143
Carriera ausiliaria			
Usciere	III/D	Commesso	133

Il personale immesso nelle qualifiche provinciali ai sensi del precedente comma conserva a tutti gli effetti l'anzianità maturata nella carriera e qualifica di provenienza, anche se ai soli fini economici. Parimenti è riconosciuto agli effetti della progressione nella carriera di inquadramento per metà il servizio di ruolo precedentemente prestato presso l'ente di provenienza nella carriera immediatamente inferiore. Al personale inquadrato nella carriera di concetto ed esecutiva l'anzianità di servizio come sopra riconosciuta è valutata anche agli effetti della successiva progressione in carriera secondo l'ordinamento provinciale, fino alla qualifica di segretario principale, rispettivamente di coadiutore principale, occorrendo anche in soprannumero, e prescindendo dagli scrutini previsti dagli articoli 14 e 15 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4.

Qualora lo stipendio e l'assegno perequativo risultanti in seguito all'inquadramento nei ruoli provinciali risultassero inferiori a quelli in atto presso l'ente di provenienza, esclusa l'indennità integrativa speciale, sono attribuiti nella qualifica e nel parametro spettanti in seguito all'inquadramento nei ruoli provinciali ai sensi dei precedenti commi, gli aumenti periodici biennali strettamente necessari al fine di assicurare un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello percepito all'atto del trasferimento.

La domanda di trasferimento alla provincia dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 33.
Personale non di ruolo

Il personale non di ruolo in servizio presso l'ente provinciale per il turismo di Bolzano è assunto, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, quale personale temporaneo presso la amministrazione provinciale, in conformità alle funzioni o mansioni svolte e al titolo di studio posseduto, ai sensi dell'art. 26 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, anche in eccedenza ai limiti del contingente numerico previsti per tale categoria di personale.

Art. 34.
Benefici previdenziali ed assistenziali

Il personale dell'ente provinciale per il turismo, che è trasferito alla provincia di Bolzano, è iscritto con la stessa decorrenza agli enti previdenziali ed assistenziali previsti per i dipendenti provinciali.

I benefici in materia pensionistica previsti dalla legislazione provinciale in favore dei propri dipendenti in relazione al servizio prestato presso l'amministrazione provinciale, compresi quelli di cui all'art. 19 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, sono estesi ai dipendenti inquadrati nei ruoli provinciali ai sensi della presente legge per il complesso dei servizi resi all'ente di provenienza ed alla provincia, alle condizioni e nei limiti previsti per i dipendenti provinciali.

Parimenti è considerato utile il servizio prestato presso lo ente di provenienza agli effetti della corresponsione dell'indennità di buonuscita ai sensi delle disposizioni provinciali vigenti in materia.

Per i dipendenti di cui ai precedenti commi, i quali ai sensi delle norme vigenti presso l'ente di provenienza risultino tuttora iscritti, ai fini di quiescenza, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti, l'amministrazione provinciale manterrà, a tali fini ed a domanda degli interessati, l'iscrizione alla predetta assicurazione generale.

Art. 35.
Commissario liquidatore

Per la definizione dei procedimenti inerenti il subentro della provincia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'ente soppresso, la giunta provinciale nominerà un commissario liquidatore, il quale provvederà alla riscossione delle entrate accertate ed al pagamento delle spese impegnate, nonchè a tutti gli adempimenti connessi con la cessata gestione dello ente.

Art. 36.
Aumento ruolo amministrativo

Ai fini della presente legge, il ruolo amministrativo provinciale di cui all'allegato A) della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, è aumentato come appresso indicato:

carriera direttiva: n. 2 posti di consigliere/direttore di sezione;
carriera di concetto: n. 6 posti;
carriera esecutiva: n. 7 posti;
carriera ausiliaria: n. 1 posto.

Art. 37.
Istituzione azienda speciale

Allo scopo di assicurare un'agile gestione delle attività promozionali e pubblicitarie nel campo turistico, è istituita, con effetto dalla data di soppressione dell'ente provinciale per il turismo, l'azienda speciale «ufficio provinciale per il turismo» (in seguito denominato ufficio) con sede in Bolzano, dotata di autonomia amministrativa e contabile e gestita secondo le seguenti disposizioni.

Art. 38.

Attribuzioni

L'ufficio svolge i seguenti compiti:

svolge le attività necessarie per promuovere ed incrementare il movimento dei forestieri e per realizzare iniziative e manifestazioni intese alla valorizzazione ed alla propaganda delle risorse turistiche;

coordina la propaganda e le manifestazioni di interesse turistico, nonchè le attività delle aziende, delle associazioni turistiche e delle associazioni pro-loco operanti nella provincia;

studia i problemi turistici e prospetta i provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo dell'economia turistica provinciale e comprensoriale;

offre assistenza ai turisti;

assolve i compiti ad esso demandati dall'assessorato per il turismo.

Art. 39.

Patrimonio

Per i fini di cui all'articolo precedente, la provincia mette a disposizione dell'ufficio i locali, nonchè gli arredamenti, i materiali e le attrezzature occorrenti. Il patrimonio immobiliare e mobiliare messo a disposizione dell'ufficio è gestito direttamente dalla provincia.

Art. 40.

Organi

Sono organi dell'ufficio:

1) il consiglio di amministrazione;
2) il presidente del consiglio di amministrazione;
3) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 41.

Consiglio di amministrazione

L'ufficio è retto da un consiglio di amministrazione nominato dalla giunta provinciale per la durata della legislatura provinciale ed è composto:

1) dall'assessore per il turismo, che ne assume la presidenza;

2) dai presidenti dei comitati comprensoriali o loro delegati;

3) dal presidente dell'azienda di Bolzano;

4) da un membro designato dall'unione albergatori e pubblici esercenti dall'Alto Adige;

5) da due esperti proposti dall'assessore per il turismo.

Partecipa alle riunioni, con voto consultivo, il direttore dello ufficio, che, in caso di assenza o impedimento dell'assessore per il turismo, assume la presidenza del consiglio.

Funge da segretario un dipendente dell'assessorato provinciale per il turismo.

La composizione del consiglio di amministrazione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati nel consiglio provinciale.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Il consiglio stesso decide a maggioranza assoluta dei voti.

Ai membri del consiglio di amministrazione sono corrisposti, in quanto spettino, i compensi previsti dalla legge provinciale 12 luglio 1957, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 42.

Funzioni del consiglio di amministrazione

Spetta al consiglio di amministrazione di deliberare:

a) i programmi dettagliati di attività;

b) i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi;

c) l'approvazione dei rendiconti periodici concernenti le somme erogate dai funzionari delegati di cui al successivo articolo 47.

Art. 43.

Il presidente

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ufficio. In caso di urgenza o necessità può adottare provvedimenti di spettanza del consiglio, riferendone allo stesso, per la ratifica, nell'adunanza successiva. Il presidente vigila sull'esecuzione dei compiti affidati all'ufficio.

Art. 44.

Collegio dei revisori

La gestione finanziaria dell'ufficio è soggetta al riscontro di un collegio di revisori composto da un magistrato della Corte dei conti con funzioni di presidente, da un consigliere di minoranza designato dal consiglio provinciale e da un funzionario dell'amministrazione provinciale.

Il collegio dei revisori è nominato dalla giunta provinciale per la stessa durata in ufficio del consiglio di amministrazione.

Il collegio compie tutte le verifiche per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria ed al termine dello esercizio fa una relazione sul conto consuntivo.

Ai membri del collegio dei revisori sono corrisposti, in quanto spettino, gli stessi compensi previsti per i membri del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 41.

Art. 45.

Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario dell'ufficio coincide con l'anno solare.

Entro il 30 novembre di ciascun esercizio il bilancio preventivo per l'esercizio seguente è inviato per l'approvazione alla giunta provinciale e forma allegato del bilancio della provincia. Il bilancio preventivo deve essere articolato in capitoli corrispondenti al programma di attività, in modo da consentire alla giunta provinciale un giudizio compiuto sulla gestione.

Le previsioni di bilancio, ove necessario, devono essere assestate nel corso dell'esercizio in relazione all'ammontare del contributo di cui alla lettera *a*) del successivo art. 46 ed i relativi provvedimenti di variazione sono inviati alla giunta provinciale per l'approvazione.

Si applicano alla gestione finanziaria dell'ufficio le disposizioni vigenti per l'amministrazione provinciale in materia di esercizio provvisorio del bilancio.

Il conto consuntivo è inviato per l'approvazione alla giunta provinciale entro il 31 marzo dell'anno successivo e forma allegato del conto consuntivo della provincia. L'eventuale avanzo o disavanzo risultante dal conto consuntivo è iscritto nel bilancio di previsione dell'ufficio.

L'ufficio ha un proprio servizio di tesoreria affidato, alle medesime condizioni, all'istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della provincia.

Art. 46.

Entrate

Le entrate dell'ufficio sono:

a) il contributo provinciale annuo di finanziamento la cui misura viene stabilita, per ogni esercizio, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale;

b) qualunque introito riguardante la gestione e le finalità dell'ufficio.

Art. 47.

Spese

Il pagamento delle spese viene disposto in uno dei seguenti modi:

a) con mandati diretti;

b) con aperture di credito autorizzate del consiglio di amministrazione presso la tesoreria dell'ufficio, alle quali si provvede mediante ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati.

Le aperture di credito sono ammesse nei seguenti casi:

1) per spese per le quali debba provvedersi al pagamento immediato;

2) per spese relative a manifestazioni ed iniziative di promozione turistica da realizzarsi fuori del territorio della provincia di Bolzano, nonchè per quelle per le quali non si rende possibile il pagamento con mandato diretto.

L'ammontare dell'apertura di credito è stabilito dal consiglio di amministrazione in base all'entità del servizio da svolgere e non può superare comunque la disponibilità dello stanziamento dei singoli capitoli di bilancio.

Il funzionario delegato utilizza le somme poste a sua disposizione mediante l'emissione di ordinativi in favore dei creditori ovvero di buoni in proprio favore per i prelevamenti e pagamenti in contanti. Il funzionario delegato è altresì autorizzato alla riscossione delle entrate ed ha l'obbligo del versamento in tesoreria di tutte le somme riscosse. Ogni trimestre ed in ogni caso al termine dell'esercizio o quando cessino le sue fa-

coltà ed anche quando ad esso subentri altro funzionario, il funzionario delegato deve trasmettere il conto delle somme erogate al direttore dell'ufficio per i necessari riscontri e per la successiva approvazione da parte del consiglio di amministrazione.

Art. 48.
Direttore dell'ufficio

L'ufficio è affidato alla direzione di un esperto in materia turistica, denominato direttore dell'ufficio, che è scelto tra il personale direttivo del ruolo speciale dei servizi di promozione turistica oppure del ruolo amministrativo ed è nominato dalla giunta provinciale su proposta dell'assessore per il turismo.

Il direttore dell'ufficio assolve i seguenti compiti:

1) provvede alla compilazione di un progetto di programma per l'attività, da sottoporre al consiglio di amministrazione;
2) dirige, coordina e sorveglia l'attività promozionale e di pubblicità dell'ufficio secondo il relativo programma;
3) provvede all'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione;
4) ordina le spese nei limiti di stanziamento sui singoli capitoli di bilancio;
5) dirige e sorveglia il personale dell'ufficio;
6) predispone per il consiglio di amministrazione il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio ed il conto consuntivo.

Art. 49.
Personale dell'ufficio provinciale per il turismo

Per l'espletamento delle funzioni inerenti alle attribuzioni di cui all'art. 38 è istituito il ruolo speciale dei servizi di promozione turistica con le dotazioni organiche, per la carriera direttiva e di concetto, indicate nella tabella *A* annessa alla presente legge.

Al pagamento degli stipendi e di ogni altra competenza dovuta al personale di detto ruolo speciale provvede direttamente la provincia a carico del proprio bilancio.

Art. 50.
Requisiti

Per l'accesso alla carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi di promozione turistica è richiesto uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza, laurea in scienze economiche, laurea in scienze politiche oppure laurea equipollente.

Per l'accesso alla carriera di concetto del ruolo speciale dei servizi di promozione turistica è richiesto, oltre al diploma di scuola media superiore, la conoscenza scritta e parlata di almeno una delle due lingue inglese e francese. La conoscenza delle lingue estere sarà accertata con apposito esame.

Art. 51.
Copertura dei posti

I posti di cui all'allegata tabella *A* sono coperti mediante assunzione di personale a norma delle vigenti disposizioni provinciali o mediante trasferimento di personale dai ruoli provinciali.

Art. 52.
Personale amministrativo

Il personale amministrativo dell'ufficio fa parte del ruolo amministrativo della provincia, alla quale rimane a carico lo onere relativo.

Art. 53.
Inizio gestione

L'ufficio inizia la gestione con il 1° gennaio 1977.

I residui attivi e passivi e le giacenze di cassa accertati del soppresso ente provinciale per il turismo saranno acquisiti al bilancio dell'ufficio.

Art. 54.
Finanziamento dell'ufficio

La spesa per l'attuazione della presente legge è valutata in lire 394 milioni all'anno a decorrere dall'esercizio finanziario 1977.

All'onere suddetto a carico dell'esercizio finanziario 1977 si fa fronte con la maggiore disponibilità di bilancio di pari importo derivante dalla cessazione delle assegnazioni all'ente provinciale per il turismo, di cui all'art. 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425.

Art. 55.
Norma finale

Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, nel decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044, le leggi regionali 18 luglio 1955, n. 19, e 6 novembre 1964, n. 66, nonchè gli articoli 4 e 5 della legge provinciale 23 agosto 1973, n. 25, cessano di avere applicazione nel territorio della provincia autonoma di Bolzano.

Per quanto non disposto dalla presente legge valgono, in quanto applicabili, le disposizioni della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modifiche.

Art. 56.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 6 settembre 1976

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

TABELLA *A*

RUOLO SPECIALE
DEI SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA

Gerarchia provinciale	Qualifica	Numero posti	Parametro	Anni di permanenza
	Carriera direttiva			
II/A	Direttore	1	—	—
			530	—
III/A	Vice direttore	1	487	6
			455	4
			426	4
			387	2
	Carriera di concetto			
III/B	Segretario capo	1	370	—
IV/B	Segretario principale . .	3	302	2
V/B	Segretario di I classe .		260	5
VI/B	Segretario	3	227	4
VII/B			188	2

(573)

LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1976, n. 42.

Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 39 « Provvidenze a favore del settore distributivo ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione* n. 50 *del* 23 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 2 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 39, è aggiunta la lettera *c*):

« I residenti della provincia di Bolzano titolari di licenza di commercio ambulante rilasciata ai sensi delle vigenti leggi, per la costruzione o l'acquisto del magazzino da adibire a deposito merci, per l'acquisto dell'automezzo per il trasporto delle merci, nonché per l'acquisto dell'attrezzatura per l'esercizio dell'attivita commerciale ».

Art. 2.

La lettera *a*) dell'art. 3 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 39, è sostituita dalla seguente:

« *a*) siano iscritti al registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, ed abbiano esercitato l'attività di commercio almeno nei tre anni precedenti il termine di presentazione delle domande. Detta attività dovrà risultare dal certificato di iscrizione nel registro delle ditte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. In mancanza del certificato della camera di commercio, l'ininterrotta attività può essere dimostrata con certificazione, in carta legale, rilasciata dal comune sede dell'impresa per la quale è richiesto il contributo e che la stessa esiste da almeno tre anni.

Nel computo dei tre anni di attività non si tiene conto di eventuali intervenuti cambiamenti del titolare dell'impresa e per i pubblici esercizi in possesso della licenza stagionale di pubblica sicurezza, di eventuali interruzioni di attività derivanti dalla limitazione della licenza stessa.

Non è richiesto il possesso del requisito della normale ed ininterrotta attività di almeno tre anni per le cooperative di consumo costituite nel territorio della provincia, per i titolari le cui imprese hanno sede in comuni commercialmente poco attrezzati ».

Art. 3.

Dopo il primo comma dell'art. 8 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 39, è aggiunto il seguente comma:

« per i titolari di licenza di commercio ambulante al sensi delle leggi vigenti, il contributo è determinato nella misura fissa del 5 %, calcolato sulla spesa massima ammissibile di lire 15 milioni e per un periodo non superiore a 5 anni ».

Art. 4.

Fra i beneficiari di cui alla lettera *a*) dell'art. 13 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 39, sono aggiunte anche le « cooperative di consumo ».

Art. 5.

Disposizione transitoria

In sede di prima applicazione della presente legge in deroga al disposto di cui all'art. 10 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 39, le domande di contributo da parte dei titolari della licenza di commercio ambulante devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 10 novembre 1976

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 8 novembre 1976, n. 43.
Provvedimenti contro i danni da siccità.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 23 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attenuazione dei danni arrecati all'agricoltura a causa della siccità del 1976 ed allo scopo di evitare una riduzione del patrimonio zootecnico, la giunta provinciale è autorizzata ad adottare gli interventi di soccorso previsti dalla presente legge.

Art. 2.

Per gli scopi di cui all'art. 1, l'amministrazione provinciale può concedere agli agricoltori proprietari ed affittuari sussidi fino al 50 % del danno rilevato. L'ammontare del sussidio può essere elevato fino ad un massimo del 75 %, qualora venga accertato che è in pericolo l'esistenza di coltivatore del richiedente o che l'azienda ha subito perdite di foraggi in misura superiore al 65 %. Il sussidio non può tuttavia superare l'importo di lire 1.500.000 e rispettivamente L. 2.000.000 per ogni azienda od ogni agricoltore. L'ammontare del sussidio viene determinato in base al bisogno oggettivo ed al danno realmente riscontrato.

Per la determinazione del bisogno oggettivo e del danno sofferto saranno utilizzati i rilievi esperiti dall'assessorato per l'agricoltura e le foreste. La concessione dei sussidi avverrà mediante deliberazione della giunta provinciale sulla base di un elenco dei nominativi e dell'ammontare dei danni, predisposto dall'assessorato per l'agricoltura e le foreste.

La liquidazione dei sussidi avverrà secondo le seguenti modalità:

1) la prima metà immediatamente dopo l'approvazione della deliberazione del sussidio;

2) la seconda metà dopo l'accertamento, da parte dell'assessorato per l'agricoltura e le foreste, che il beneficiario del sussidio abbia provveduto, nel periodo compreso fra il 1° luglio 1976 ed il 30 aprile 1977, all'acquisto di foraggi e mangimi per un importo superiore all'ammontare del sussidio.

Qualora l'assessorato per l'agricoltura e le foreste accerti che il beneficiario abbia già attuato il prescritto acquisto di foraggi e mangimi, la liquidazione dell'intero sussidio spettante potrà avvenire in un'unica soluzione.

Art. 3.

Alle cooperative agricole ed alle federazioni delle cooperative, nonché alle associazioni fra gli agricoltori possono venire concessi per l'acquisto di foraggi e mangimi dei concorsi sugli interessi per prestiti di conduzione ai sensi delle leggi provinciali 23 agosto 1975, n. 30, 2 novembre 1974, n. 17, 10 giugno 1975, n. 25 e 7 luglio 1976, n. 24. A questo scopo il capitolo di spesa 3250 dello stato di previsione della provincia per l'anno finanziario 1976 viene dotato di un ulteriore importo di lire 300 milioni.

Per i casi in cui questi prestiti di conduzione sono destinati all'acquisto di mangimi e foraggi facenti parte del patrimonio di soccorso, l'assessorato per l'agricoltura e le foreste può emanare delle direttive che disciplinano la distribuzione di queste scorte.

Art. 4.

Per i danni provocati dalla siccità del 1976 alle colture agricole in territorio di montagna e che non erano destinate alla produzione foraggera, possono essere concessi sussidi nella stessa misura e secondo le modalità ed i criteri contemplati all'art. 2 della presente legge. Ciò potrà tuttavia avvenire solo quando i danni subiti rappresentano una consistente perdita dell'intera produzione aziendale.

Rimane in vigore la concessione del sussidio massimo per ogni azienda già previsto all'art. 2.

La liquidazione del sussidio, concesso ai danneggiati, ai sensi del presente articolo, avviene integralmente immediatamente dopo l'approvazione del relativo provvedimento.

Art. 5.

Per acquisti urgenti di tubazioni per condotte d'acqua, di macchine ed attrezzature per l'irrigazione di colture agricole, nonché per l'esecuzione dei lavori allo scopo necessari, attuati nel periodo compreso fra il 1° luglio 1976 e la data di entrata in vigore della presente legge, la giunta provinciale può concedere, a posteriori, dei contributi a fondo perduto ai sensi della legge provinciale 27 marzo 1975, n. 19.

Art. 6.

I fondi non impegnati nell'anno corrente possono essere utilizzati nell'esercizio finanziario successivo.

Art. 7.

All'art. 3 della legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53, si introduce come penultimo comma il seguente testo:

« La ripartizione degli importi di cui al primo comma avviene prendendo come base i territori classificati montani in data 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'esercizio finanziario ».

Art. 8.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.600 milioni, di cui 2.600 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1976 e 1.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1977.

La giunta provinciale può deliberare nel corrente esercizio la concessione delle provvidenze in attuazione della presente legge nei limiti dell'intero importo di 3.600 milioni, fermo restando che l'erogazione non può superare l'ammontare degli stanziamenti iscritti nel bilancio.

Nei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari 1976 e 1977 saranno istituti gli appositi capitoli di entrata e di spesa.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con una corrispondente quota della maggiore devoluzione statale in quota variabile ai sensi dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, prevista a fronte degli stanziamenti disposti dallo Stato per l'attuazione delle leggi 2 maggio 1976, n. 183, e 10 maggio 1976, n. 356.

Art. 9.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1976 è introdotta la seguente variazione in aumento:

Cap. 600. — Compartecipazione al gettito delle tasse ed imposte sugli affari, nonché attribuzione alla provincia di somme in luogo della compartecipazione al gettito della cessata imposta generale sull'entrata e di cessate altre tasse ed imposte sugli affari (art. 78, statuto) . L. 2.600.000.000

Art. 10.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1976 sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitoli in aumento:

Cap. 3210 (con integrazione nel testo). — Misure di emergenza in agricoltura (leggi provinciali 29 novembre 1973, n. 83, e 10 giugno 1975, n. 25, art. 1, secondo comma), nonché provvedimenti contro i danni da siccità ai sensi della presente legge provinciale . . . . L. 2.300.000.000

Cap. 3250. — Concorso negli interessi su prestiti di conduzione a breve scadenza accordati a coltivatori diretti, coloni, mezzadri e cooperative agricole (leggi provinciali 23 agosto 1973, n. 30, 2 novembre 1974, n. 17, e 10 giugno 1975, n. 25, art. 1, secondo comma) . . L. 300.000.000

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 8 novembre 1976

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(574)

LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1976, n. 44.

Creazione, introduzione e diffusione di un marchio di tutela per prodotti di qualità dell'Alto Adige.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 30 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

MARCHIO DI TUTELA

Art. 1.

Ai fini dell'incremento dello smercio nonchè della valorizzazione dei prodotti dell'Alto Adige e che raggiungono un elevato livello di qualità controllata, la presente legge prevede la creazione, introduzione e diffusione di un marchio di tutela.

Il materiale turistico di propaganda di qualità controllata può essere contrassegnato con il marchio ai fini di una migliore introduzione e diffusione dello stesso.

Art. 2.

Il relativo segno sarà determinato con decreto del presidente della giunta provinciale; verrà tutelato in osservanza delle vigenti disposizioni nazionali ed internazionali sia nello ambito nazionale che in quello internazionale.

Art. 3.

E' istituita presso la giunta provinciale una commissione provinciale per il marchio di tutela, successivamente detta semplicemente commissione provinciale, composta dai seguenti membri:

dall'assessore competente per la materia del commercio con funzione di presidente;

dagli assessori competenti per le materie dell'agricoltura, del turismo, dell'artigianato e dell'industria e dal presidente della camera di commercio.

Il presidente ed i membri della commissione provinciale nominano ciascuno un proprio delegato che li sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Segretario della commissione provinciale sarà un funzionario dell'assessorato per il commercio.

Art. 4.

La commissione provinciale ha i seguenti compiti:

a) delibera l'introduzione del marchio per i settori economici interessati;

b) approva un regolamento per ogni settore, su proposta della commissione tecnica competente per settore, e provvede alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei regolamenti adottati;

c) delibera il contratto di utilizzazione del marchio da stipularsi tra la provincia autonoma di Bolzano e le parti interessate all'uso del marchio;

d) approva annualmente i programmi pubblicitari volti alla diffusione del marchio;

e) propone il riparto degli stanziamenti annuali di bilancio per l'attuazione della presente legge;

f) svolge tutte le altre funzioni ad essa assegnate.

Art. 5.

E' istituita una commissione tecnica per ciascun settore interessato — per settore, ai sensi della presente legge, si intende anche semplicemente il ramo di un settore — all'utilizzazione del marchio di tutela con delibera della giunta provinciale, previa consultazione delle organizzazioni e dei gruppi di interesse del rispettivo settore.

La composizione delle commissioni tecniche deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio provinciale. Per ogni membro effettivo deve essere nominato un membro supplente.

Le commissioni tecniche hanno la loro sede presso la giunta provinciale. Alle sedute delle commissioni tecniche partecipano un funzionario della camera di commercio di Bolzano ed uno dell'assessorato provinciale al commercio, quest'ultimo con funzioni di segretario.

I funzionari sunnominati sono membri aggiunti delle commissioni tecniche, hanno diritto di voto consultivo e vengono designati rispettivamente dal presidente della camera di commercio di Bolzano e dall'assessore competente per la materia del commercio.

Art. 6.

Ai fini della validità delle delibere di tutte le commissioni della presente legge sono richiesti la presenza di almeno due terzi dei loro membri ed il consenso della maggioranza assoluta dei presenti.

Ai membri delle commissioni spettano i benefici di cui alla legge provinciale 12 luglio 1957, n. 6, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7.

Le commissioni tecniche propongono il regolamento per il rispettivo settore alla commissione provinciale. Detta proposta dovrà soprattutto:

a) contenere l'elenco dei prodotti del rispettivo settore che potranno contrassegnarsi del marchio. Per il settore del turismo si tratta di individuare il materiale pubblicitario che potrà essere contraddistinto dal marchio;

b) contenere, nell'osservanza delle disposizioni nazionali comunitarie, i requisiti di origine e di qualità necessari per il rispettivo settore;

c) prevedere adeguati controlli;

d) determinare le modalità di applicazione del marchio.

Inoltre le commissioni tecniche provvedono a:

a) inoltrare alla commissione provinciale proposte di modifica relativamente ai regolamenti in vigore;

b) fornire all'assessore competente un parere obbligatorio e motivato relativamente alla concessione, al diniego oppure alla revoca del diritto all'utilizzazione del marchio;

c) determinare annualmente la quota a carico degli utilizzatori del marchio per la propaganda specifica di settore e ne determinano le modalità di pagamento;

d) predisporre annualmente programmi pubblicitari specifici di settore e conferiscono l'incarico per la loro esecuzione;

e) comporre in modo amichevole le controversie tra gli utilizzatori del marchio in prima istanza;

f) esplicare ogni altro compito che verrà loro demandato.

Art. 8.

Le imprese, gli istituti, enti e associazioni, nonchè le organizzazioni delle stesse interessate all'utilizzazione del marchio di tutela e disposte ad osservare le disposizioni vigenti e gli accordi contrattuali presentano all'assessorato del commercio domanda in carta legale ai fini della concessione del diritto dell'utilizzazione del marchio di tutela.

Art. 9.

Le domande vengono esaminate dalla competente commissione tecnica che tiene conto di tutte le informazioni e pareri prescritti.

Art. 10.

Il diritto all'utilizzazione del marchio di tutela viene concesso ai proponenti di cui all'art. 8 mediante provvedimento dell'assessore al commercio.

La concessione del diritto all'utilizzazione è subordinata in ogni caso alla sottoscrizione da parte dell'interessato del contratto di utilizzazione del marchio di cui all'art. 4.

Nella concessione, nel diniego e nella revoca del diritto alla utilizzazione del marchio deve essere osservato il parere obbligatorio e motivato della competente commissione tecnica.

Art. 11.

Sono definitivi i provvedimenti di concessione, di diniego e di revoca del diritto all'utilizzazione del marchio da parte dello assessore al commercio.

Art. 12.

Le funzioni di controllo relative all'utilizzazione del marchio saranno affidate dall'assessore al commercio alle istituzioni, alle organizzazioni, alle persone proposte dalle rispettive commissioni tecniche.

Le spese per i controlli sono a carico della provincia.

Art. 13.

I controlli vengono eseguiti in osservanza della presente legge e dei regolamenti per i vari settori, nonchè del contratto di utilizzazione stipulato fra la provincia autonoma di Bolzano e l'utilizzatore del marchio.

Art. 14.

Le controversie tra gli utilizzatori del marchio vengono risolte in prima istanza da parte delle commissioni tecniche competenti e in seconda ed ultima istanza dall'assessore competente per la materia del commercio.

Le parti in causa vengono invitate per essere ascoltate.

Qualora gli organi di controllo incaricati, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del marchio alle disposizioni vigenti o agli accordi contrattuali, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione alla competente commissione tecnica ed all'assessore per il commercio.

Quest'ultimo con proprio provvedimento e previa osservazione del parere obbligatorio e motivato della commissione tecnica competente, mantiene, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del marchio precedentemente concesso all'utilizzatore del marchio contestato.

Prima di dare il proprio parere, la competente commissione tecnica ascolta l'utilizzatore del marchio contestato e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni.

Ogni abuso del marchio di tutela da parte di terzi viene perseguito da parte della provincia autonoma di Bolzano a termini di legge.

Art. 15.

La sospensione del diritto di utilizzazione del marchio può essere disposta per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

Con la cessazione del diritto all'utilizzazione del marchio è vietato ogni ulteriore impiego del materiale contrassegnato dal marchio di tutela ancora disponibile. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto all'utilizzazione del marchio non può far valere alcun diritto di indennizzo quanto meno di risarcimento dei danni.

Titolo II
PROPAGANDA PER IL MARCHIO DI TUTELA

Art. 16.

I programmi pubblicitari annuali, nonchè i relativi preventivi di spesa concernenti la diffusione del marchio vengono predisposti dall'assessorato per il commercio in collaborazione con le commissioni tecniche e proposti alla commissione provinciale per l'approvazione. Le relative spese sono interamente a carico della provincia autonoma di Bolzano.

I programmi pubblicitari annuali, spefici di settore, aventi lo scopo di diffondere i prodotti contrassegnati dal marchio, nonchè i relativi preventivi di spesa e piani di finanziamento, vengono predisposti e coordinati tra loro dalle relative commissioni tecniche. La provincia può erogare dei contributi alle organizzazioni incaricate dell'esecuzione dei programmi di cui trattasi, tenuto conto fra l'altro dell'apporto finanziario dei settori.

Art. 17.

I programmi pubblicitari per la diffusione del marchio vengono realizzati direttamente dalla provincia autonoma di Bolzano oppure la loro esecuzione può essere affidata con delibera della commissione provinciale ad enti, istituti o associazioni.

Art. 18.

Qualora vengano affidati dei compiti previsti dalla presente legge ad enti, istituti o. associazioni, può essere concesso ai medesimi, su proposta della commissione provinciale, un contributo annuale forfettario per spese generali di amministrazione il cui importo viene fissato tenendo conto dell'entità del compito affidato.

Con deliberazione della giunta provinciale possono essere concesse anticipazioni fino al 70 % dei mezzi finanziari pubblici per la propaganda. Dopo presentazione del rendiconto documentato, dal quale risulti la differenza tra le spese complessive sostenute e le entrate avute per programma pubblicitario, la medesima sarà liquidata nella misura dell'importo rimanente autorizzato.

Art. 19.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua non inferiore a lire 50 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1976, da stabilire annualmente con legge di bilancio.

Gli stanziamenti di bilancio eventualmente non impegnati nell'esercizio in cui furono disposti, possono essere utilizzati negli esercizi finanziari successivi e comunque entro i limiti previsti dall'art. 36 della legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 20.

Alla copertura dell'onere di lire 50 milioni a carico dello esercizio finanziario 1976 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente (punto n. 15 dell'elenco esplicativo del fondo globale).

Art. 21.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1976 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 1410. — Spese per la creazione, introduzione e diffusione di un marchio di tutela per prodotti di qualità dell'Alto Adige . . . . L. 50.000.000

In diminuzione:

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . L. 50.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 10 novembre 1976

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1976, n. **45**.

Interventi in favore dell'attività educativa in genere.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 30 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per promuovere e favorire attività, iniziative e manifestazioni di carattere educativo non rientranti nelle finalità di cui alle leggi provinciali 29 ottobre 1958, n. 7, e successive modifiche, 27 agosto 1962, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, e 31 agosto 1974, n. 7, fino a quando la provincia non abbia provveduto con apposita legge a disciplinare la materia dell'attività educativa in genere, la giunta provinciale è autorizzata ad erogare ad enti, associazioni, comitati ed anche a singole persone contributi, sussidi o sovvenzioni, nonchè ad organizzare e gestire direttamente tali attività, iniziative e manifestazioni.

Fra le attività finanziabili rientrano in particolare:

a) corsi, attività didattiche e scolastiche, anche a carattere pluriennale, per giovani ed adulti, compresi quelli per studenti-lavoratori;

b) corsi e qualsiasi iniziativa atti a promuovere il bilinguismo in provincia di Bolzano;

c) attività didattiche e scolastiche, comprese spese di gestione, promosse da scuole private autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;

d) corsi, convegni e viaggi di istruzione per insegnanti della scuola primaria e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica) attinenti alla loro professione.

Art. 2.

I contributi, i sussidi e le sovvenzioni ad enti, associazioni o comitati possono essere erogati per tutte le spese connesse con l'organizzazione delle attività educative, nonchè per l'acquisto del necessario materiale scientifico e didattico.

Nei casi in cui si ravvisi l'opportunità, considerata la natura dell'attività programmata, di ricorrere al finanziamento sotto forma di sovvenzioni, la giunta provinciale determina i criteri per la fissazione delle sovvenzioni stesse con l'eventuale riferimento al numero degli allievi o al numero dei corsi promossi.

Art. 3.

La giunta provinciale può assumere spese o concedere contributi, sussidi o premi per pubblicazioni, anche sotto forma di incisioni audiovisive e per elaborati di carattere scientifico, educativo, didattico e culturale, nonchè per pubblicazioni che riguardano la provincia o che siano considerate di interesse provinciale.

La giunta provinciale è altresì autorizzata ad assumere le spese necessarie per il funzionamento delle proprie cineteche, compreso l'acquisto dei relativi mezzi audiovisivi.

Art. 4.

Le domande per ottenere i finanziamenti di cui alla presente legge, redatte in carta legale, devono essere presentate all'assessorato all'istruzione competente entro il 30 aprile di ogni anno. Tale termine può essere modificato annualmente con decreto del presidente della giunta provinciale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

a) relazione illustrativa delle attività programmate;

b) preventivo di spesa;

c) piano di finanziamento.

Le domande di contributi o sussidi di cui alla lettera *d*) del secondo comma dell'art. 1 devono essere corredate del parere favorevole del sovrintendente, rispettivamente dell'intendente scolastico competente.

Nel quadro di variazioni o integrazioni ai piani annuali di cui al successivo art. 5, possono essere prese in considerazione anche le domande, corredate della prescritta documentazione, presentate posteriormente alla data di cui al primo comma.

Art. 5.

In base alle domande presentate entro il termine stabilito, la giunta provinciale, su proposta dell'assessore all'istruzione competente, approva, distintamente per gruppi linguistici, piani annuali di finanziamento delle attività di cui agli articoli precedenti.

Le spese effettuate direttamente dall'amministrazione, nonchè i contributi, i sussidi, i premi o le sovvenzioni sono disposti in esecuzione del piano con decreto dell'assessore alla istruzione competente.

I contratti di cui alla presente legge sono stipulati, su delega del presidente della giunta provinciale, dall'assessore alla istruzione pubblica competente.

Gli atti contrattuali di cui alla presente legge non sono soggetti ad alcuna approvazione.

Il decreto dell'assessore che viene sottoposto, nei casi previsti dalla legge, alla registrazione della Corte dei conti, deve prevedere l'impegno di spesa e le modalità di liquidazione delle somme impegnate, la quale potrà avere luogo in una o più soluzioni; nel caso di corresponsione di contributo può essere concessa la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 % del contributo stesso.

Alla liquidazione dell'intera somma o di quote parziali, secondo quanto stabilito nel decreto assessoriale, si procede:

a) nel caso di spese dirette dell'amministrazione e di corresponsione di contributi, dietro esibizione della relativa documentazione contabile;

b) nel caso di sovvenzioni, sulla base di dichiarazione del beneficiario attestante la regolare realizzazione totale o parziale, della attività programmata;

c) nel caso di premi o sussidi, in tempi e con modalità da stabilirsi nel decreto di concessione.

Art. 6.

A parziale deroga dell'art. 13 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, possono essere concessi, fatti salvi tutti gli ulteriori requisiti previsti da detta legge per poter usufruire del servizio trasporto alunni, rimborsi totali o parziali nella misura delle tariffe chilometriche ordinarie, che vengono fissate dalla giunta provinciale per le linee extraurbane, ai frequentanti i corsi serali degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, nonchè artistica che, per raggiungere la sede scolastica, devono servirsi di un mezzo di trasporto motorizzato privato.

Art. 7.

Per l'esercizio 1976 ogni intervento finanziario da disporre ai sensi della presente legge è adottato, su proposta dell'assessore all'istruzione competente, con deliberazione della giunta provinciale prescindendo dai piani annuali ai sensi del precedente art. 5.

Possono essere ammesse a finanziamento le domande, corredate dalla prescritta documentazione, presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

La spesa per l'attuazione della presente legge è valutata in lire 672 milioni annui, a partire dall'esercizio finanziario 1976. Per gli anni successivi gli stanziamenti occorrenti saranno stabiliti con legge di bilancio.

Alla copertura dell'onere di lire 672 milioni a carico dello esercizio finanziario 1976 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte ai capitoli 300, 310, 330, 331, 395 e 402 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 10 novembre 1976

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1976, n. **46**.

Integrazioni della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, concernente « Norme per l'ulteriore utilizzo e trasferimento del patrimonio e dei relativi rapporti giuridici dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, trasferito alla provincia autonoma di Bolzano ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 30 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il titolo di preferenza di cui al secondo comma, lettera *a*), dell'art. 2 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, può essere fatto valere sull'intera particella fondiaria o edificiale, della quale il richiedente o rispettivamente il suo dante causa, dimostri di essere stato a suo tempo comproprietario, a condizione che per lo stesso bene non sia stata presentata domanda di acquisto da parte degli altri comproprietari. In tal caso il bene viene trasferito agli aventi diritto in proporzione delle quote ad essi spettanti; le rimanenti quote sono assegnate secondo i criteri di cui al secondo comma dell'art. 4 della precitata legge. A parità di condizioni viene indetta una gara fra gli assegnatari sull'offerta più alta.

Art. 2.

Qualora il titolo di preferenza di cui al secondo comma, lettere *a*) e *b*), dell'art. 2 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, sia stato fatto valere da uno o da alcuni soltanto degli eredi indicati, il bene viene ad essi trasferito in parti uguali, a meno che nella domanda non sia stata fatta espressa richiesta di trasferire il bene a tutti gli eredi, in base alle disposizioni testamentarie del *cujus*.

Art. 3.

Coloro che abbiano fatto valere il titolo di preferenza di cui al secondo comma, lettera *b*), dell'art. 2 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, rispetto a beni per i quali abbiano presentato domanda di acquisto i titolari del diritto di preferenza di cui alla lettera *a*) del medesimo articolo o rispetto a beni inclusi nel decreto di cui all'art. 5 della medesima, possono far valere il titolo medesimo su altri beni immobili, alle condizioni indicate nella stessa lettera *b*), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le persone che possono far valere il diritto di preferenza di cui al secondo comma, lettere *a*) e *b*), dell'art. 2 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, e che non abbiano fatto valere lo stesso entro il termine di cui all'art. 3 della medesima legge, possono esercitarlo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purchè per lo stesso bene non sia stata presentata domanda entro il termine di cui al citato art. 3 da parte di persone con gli stessi titoli di preferenza.

Art. 4.

La giunta provinciale, d'intesa con il richiedente, può alienare allo stesso un bene non indicato nella domanda e comunque compreso nell'elenco di cui all'art. 1 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, qualora il richiedente stesso possa dimostrare il titolo di preferenza di cui al secondo comma, lettera *b*), dell'art. 2 della legge precitata e qualora per il bene originariamente richiesto siano pervenute più di una domanda da parte di aventi diritto ai sensi della lettera *b*) del predetto articolo.

Art. 5.

La giunta provinciale può alienare dei beni di cui all'art. 1 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, con preferenza rispetto ai richiedenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) del secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale suddetta, a persone che dimostrino di essere state anteriormente proprietarie di un bene immobile già rilevato dall'Ente nazionale per le Tre Venezie in base al regio decreto-legge 13 dicembre 1939, n. 1888, e che abbiano la residenza in un comune della provincia di Bolzano.

Il titolo di preferenza concesso agli stessi, in caso di loro decesso, può essere fatto valere dai discendenti in linea retta o dal coniuge superstite.

Per la presentazione delle domande vale il termine di cui all'art. 3 della presente legge.

Art. 6.

Al secondo comma, lettera *b*), dell'art. 2 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, le parole « e di consistenza e di natura analoghe a quello richiesto » sono sostituite dalle parole « e possibilmente di valore corrispondente al bene rilevato ».

Art. 7.

Qualora rispetto agli stessi beni i comuni abbiano fatto valere il titolo di preferenza di cui al secondo comma, lettera *e*), dell'art. 2 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, e abbiano presentato domanda ai sensi dell'art. 6 della medesima legge, i beni richiesti, a domanda, possono essere ceduti alle condizioni contenute in questo ultimo articolo.

Art. 8.

Qualora, rispetto ad un determinato bene, siano presentate più domande di acquisto, i richiedenti sono invitati a partecipare ad una gara con offerte in aumento rispetto al prezzo di stima del bene. La vendita è deliberata a favore di colui che abbia fatto la maggiore offerta in aumento.

L'offerta non è efficace se l'offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di alienazione di beni per i quali siano stati fatti valere i titoli di preferenza di cui al secondo comma, lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*) dell'art. 2 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84.

Art. 9.

Possono essere ceduti in proprietà ai comuni o all'istituto per l'edilizia abitativa agevolata, a titolo gratuito ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, anche i beni rispetto ai quali siano pervenute richieste di acquisto, purchè da parte di persone non fruenti di titolo di preferenza e semprechè i beni stessi siano destinati prevalentemente al perseguimento degli scopi istituzionali o a finalità di pubblico interesse o ad uso di abitazione, già in data anteriore alla data di pubblicazione della precitata legge provinciale.

Art. 10.

In caso di alienazione, anche parziale, entro dieci anni dallo acquisto da parte di chi ha acquistato la proprietà di un bene immobile a norma della presente legge e della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, la provincia ha il diritto di riscattare il bene stesso al prezzo a suo tempo corrisposto alla medesima, maggiorato del valore delle eventuali migliorie o addizioni apportate al bene sulla base della stima della direzione tecnica provinciale o di un perito nominato dal presidente del tribunale di Bolzano, nonchè degli interessi legali.

Tale diritto di riscatto viene espressamente richiamato nel relativo contratto di compravendita e ne viene fatta annotazione nel libro fondiario ad istanza del presidente della giunta provinciale.

Il proprietario del bene che intende alienarlo deve darne notizia al presidente della giunta provinciale mediante apposito atto da notificarsi a mezzo di ufficiale giudiziario.

La giunta provinciale può esercitare il diritto di riscatto a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica.

Sono nulli di pieno diritto i contratti stipulati in violazione delle norme contenute nel presente articolo.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 10 novembre 1976

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(575)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1976, n. 74.

Intervento della regione Toscana in favore delle popolazioni del Friuli colpite dal terremoto, mediante la installazione di case prefabbricate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 10 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di concorrere alla sistemazione delle popolazioni del Friuli rimaste senza tetto a seguito degli eventi tellurici, è autorizzata la spesa di L. 240.000.000 per l'acquisto e la installazione di dieci case prefabbricate bifamiliari.

Art. 2.

La localizzazione degli interventi è determinata dalla giunta regionale d'intesa con le amministrazioni degli enti locali e con le autorità preposte agli interventi nelle zone terremotate.

Art. 3.

Agli incombenti necessari per la installazione delle case di cui all'art. 1 provvede la giunta regionale che è autorizzata a procedere, mediante trattativa privata, all'affidamento ad imprese specializzata della fornitura e posa in opera dei fabbricati e, a ditte locali, degli appalti delle opere necessarie.

La giunta stessa provvede alla approvazione degli atti di collaudo.

Art. 4.

Alla gestione dei lavori si provvede con personale della Regione.

Nei riguardi del predetto personale, si applicano le disposizioni della legge regionale 7 giugno 1976, n. 24.

Art. 5.

Successivamente all'approvazione degli atti di collaudo la giunta regionale provvederà a trasferire in proprietà ai comuni interessati gli alloggi costruiti ai sensi della presente legge

Alla assegnazione degli alloggi predetti provvederanno gli organi competenti ai sensi di legge.

Art. 6.

L'onere derivante dalla presente legge farà carico al capitolo 05470 del bilancio per l'anno finanziario in corso che viene istituito con la seguente variazione:

In diminuzione:

TITOLO I - Spese correnti
Sezione V - Oneri non ripartibili
Rubrica VII - Fondo globale

Cap. 17400. — Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione art. « C » . . . . L. 240.000.000

Capitoli di nuova istituzione:

TITOLO I - Spese correnti
Sezione I - Amministrazione generale
Rubrica III - Servizi generali

Cap. 05470. — Interventi della regione Toscana a favore delle popolazioni del Friuli colpite da terremoto . . . . L. 240.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 1° dicembre 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 ottobre 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 22 novembre 1976.

(466)

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1976, n. 75.

Contributi straordinari alle imprese private concessionarie di pubblici servizi di linea per l'attuazione contrattuale del protocollo d'intesa convenuto con il Ministero del lavoro e le organizzazioni sindacali dei dipendenti da imprese private che gestiscono autolinee in concessione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 31 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini di permettere l'attuazione contrattuale in sede regionale del protocollo d'intesa convenuto tra il Ministero del lavoro e le organizzazioni sindacali dei dipendenti da imprese private che gestiscono autolinee in concessione e al fine, altresì, di garantire l'efficienza e la continuità dei pubblici servizi di linea automobilistici soggetti alla sorveglianza regionale e ancora gestiti da imprese private, la regione Toscana concede a dette imprese per l'anno 1977 un contributo annuo pari a L. 2.700.000 per ciascun dipendente in servizio presso l'impresa o sede di impresa operante in Toscana.

Art. 2.

Per la determinazione del contributo di cui al precedente articolo sarà preso a base il numero medio dei dipendenti-mese iscritti nel libro paga dell'impresa o della sede di impresa nell'intero anno 1976.

Agli effetti del calcolo del numero medio di cui al precedente comma non si terrà conto del personale trasferito ad altra impresa per cessione di linee o gruppi di linee.

La giunta regionale, qualora il numero medio calcolato a norma di quanto stabilito dal primo comma risulti eccessivo in relazione alle effettive esigenze di personale per il normale svolgimento dei servizi in concessione all'impresa, potrà ridurlo adeguandolo alle predette esigenze.

Art. 3.

Alle imprese di cui all'art. 1 sono inoltre concessi contributi da corrispondere a ciascun agente che cessi dal servizio per pensionamento nell'anno 1977.

Tali contributi saranno calcolati in base alla differenza di trattamento di buonuscita prevista dal nuovo contratto di lavoro e dal precedente contratto A.N.A.C.

Art. 4.

I contributi di cui alla presente legge sono concessi alle imprese di cui all'art. 1:

che assicurino la normale efficienza dei servizi e rispettino le clausole concessionali, i contratti di lavoro e le leggi sociali;

che applichino il nuovo contratto di lavoro stipulato in sede regionale in data 10 aprile 1975 in attuazione del protocollo d'intesa di cui all'art. 1;

il cui conto economico di esercizio del complesso della attività aziendale dei trasporti, relativo all'anno precedente a quello in cui il contributo si riferisce, risulti passivo.

Sono escluse dai predetti contributi le imprese che gestiscono soltanto autolinee di gran turismo o servizi a contratto.

Art. 5.

Le imprese che intendono beneficiare dei contributi previsti dall'art. 1 devono inoltrare al presidente della giunta regionale, entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda in bollo corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o della sede di impresa che nei confronti dei dipendenti continuera ad essere applicato il contratto di lavoro di cui all'art. 1;

2) prospetto riepilogativo del numero dei dipendenti, distinti per qualifica, iscritti nei libri paga dell'impresa o della sede di impresa nei mesi dal 1976 antecedenti a quello di entrata in vigore della presente legge;

3) elenco nominativo del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge con l'indicazione per ciascun dipendente del numero di matricola, della data di assunzione in servizio, della qualifica nonché della residenza di lavoro per il personale viaggiante e dell'impianto o ufficio per il rimanente personale.

Le imprese che intendono beneficiare del contributo di cui all'art. 3, devono inoltrare al presidente della giunta regionale alla fine di ogni trimestre dell'anno 1977 domanda in bollo corredata dell'elenco nominativo dei dipendenti che abbiano cessato il servizio nel trimestre relativo.

Per ciascun dipendente, in relazione alla posizione personale, dovrà essere indicato l'importo delle spettanze allo stesso liquidate in base ai criteri di calcolo del contributo di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

All'erogazione dei contributi stabiliti dalla presente legge sarà data esecuzione da parte della giunta regionale, a norma dell'art. 46 dello statuto.

I contributi di cui all'art. 1 saranno erogati in tre rate quadrimestrali anticipate.

In caso di trasferimento di personale per cessione di linee o gruppi di linee, successivo all'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale con proprio provvedimento provvederà a ridurre il contributo pro-capite assegnato per gli agenti trasferiti, di tanti dodicesimi quante sono le mensilità di servizi non prestate presso l'impresa cedente.

Art. 7.

La giunta regionale, nelle more della liquidazione definitiva dei contributi, è autorizzata a concedere anticipazioni in misura non superiore all'importo complessivo liquidato per lo stesso scopo e per lo stesso periodo a ciascuna impresa nell'anno 1976 in base alla legge regionale 26 maggio 1975, n. 52, modificata ed integrata dalla legge regionale 12 luglio 1976, n. 36.

Art. 8.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti complessivamente a L. 4.500.000.000 faranno carico al capitolo del bilancio 1977 corrispondente al cap. 14760 del bilancio 1976 cui è allocato uno stanziamento di analogo importo.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 23 dicembre 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 novembre 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 17 dicembre 1976.

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1976, **n. 76.**

Interventi per l'allestimento di nuovi parchi di campeggio. Rifinanziamento della legge regionale 11 marzo 1975, n. 19.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 31 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il rifinanziamento degli interventi di cui alla legge regionale 11 marzo 1975, n. 19, concernente contributi a favore dei comuni, province, comunità montane e loro consorzi per l'allestimento di nuovi parchi di campeggio, la giunta regionale è autorizzata a contrarre con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Banca nazionale del lavoro e del Monte dei Paschi di Siena mutui per L. 250.000.000 ammortizzabili in 20 anni, con decorrenza dall'esercizio 1977.

Il tasso effettivo dei mutui di cui sopra non dovrà essere superiore al 14,75 % annuo.

Nessuna variazione del tasso medesimo sarà ammessa durante l'intero periodo di ammortamento.

Gli oneri fiscali derivanti dalla contrazione dei predetti mutui e le spese necessarie per il loro perfezionamento faranno carico all'amministrazione regionale.

Art. 2.

La rata di ammortamento dei mutui di cui al precedente articolo, per capitali ed interessi, trova capienza, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, nei limiti del 20 % dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione.

Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui sarà garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei propri bilanci delle somme occorrenti al servizio dei mutui stessi per il rimborso del capitale, per interessi ed accessori negli importi indicati nel successivo art. 4.

La giunta regionale, con proprio provvedimento, darà inoltre in carico irrevocabilmente all'attuale tesoriere per il periodo della sua gestione ed a ciascun tesoriere pro-tempore, singolo od associato, per tutta la durata residua dell'ammortamento dei mutui, la quota delle entrate tributarie di competenza della Regione o del « Fondo comune » di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, occorrente al versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali comprensive del rimborso del capitale, dell'interesse e degli accessori dei mutui alle stabilite scadenze, che si intende pertanto vincolata alla detta destinazione, con prelazione su ogni altro pagamento, affinché lo stesso tesoriere (singolo o associato) provveda ai detti pagamenti, autorizzandolo anche e sempre irrevocabilmente ad accantonare sul totale di tutte le entrate riscosse a tale titolo in ogni esercizio finanziario ed in via prioritaria rispetto ad ogni altra disposizione, le somme all'uopo occorrenti.

Per l'accettazione delle obbligazioni poste a suo carico, lo attuale tesoriere interverrà nella stipulazione dei contratti di mutuo tra l'istituto mutuante e l'amministrazione regionale, la quale ultima resta altresì obbligata a inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento dei mutui, clausole che impongano ai futuri tesorieri le medesime obbligazioni di cui sopra.

Art. 3.

L'importo dei mutui per complessive L. 250.000.000 sarà introitato al cap. 05200 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1976 e la relativa spesa sarà prevista per L. 250.000.000 al cap. 23950 già iscritta in bilancio del corrente esercizio.

Art. 4.

La spesa annua di L. 39.147.932 pari alla rata di ammortamento graverà sugli stanziamenti dei capitoli che verranno appositamente istituiti, per la quota capitale e per la quota interessi, nei bilanci relativi agli esercizi dal 1977 al 1996.

Le spese necessarie per il perfezionamento dei mutui faranno carico altresì ad apposito capitolo del bilancio dell'esercizio 1977.

Le spese di cui al primo e secondo comma del presente articolo saranno fronteggiate con la maggiore entrata del « Fondo comune » di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, modificata con legge 10 maggio 1976, n. 356.

Le spese di cui sopra sono dichiarate obbligatorie.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 23 dicembre 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 24 novembre 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 17 dicembre 1796.

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1976, n. **77.**

Proroga efficacia del vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1926, n. 1692.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 31 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il vincolo alberghiero, di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive proroghe e modificazioni, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1979 per gli edifici destinati ad uso di albergo, pensione o locanda localizzati nei comuni della regione Toscana.

Art. 2.

Fino a diversa disciplina sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali nella materia oggetto della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 23 dicembre 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 18 novembre 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 17 dicembre 1976.

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1976, n. **78.**

Norme integrative della legge regionale 21 dicembre 1972, n. 32. Finanziamento delle attività consiliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 31 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Qualora i presidenti dei gruppi consiliari non siano in grado di avanzare le richieste nominative di personale di cui all'art. 22 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, l'ufficio di presidenza integra i contributi previsti dalla legge regionale 21 dicembre 1972, n. 32, di una somma ragguagliata al costo annuo complessivo lordo di ogni dipendente assegnato dalla delibera del consiglio regionale di cui all'art. 12 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, di cui sia stata accertata l'impossibilità dell'assegnazione al gruppo.

Tale accertamento è svolto dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Art 2.

Ai gruppi sprovvisti, in tutto o in parte, di personale assegnato alle rispettive segreterie alla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo è corrisposto dal mese successivo alla mancata disponibilità del personale medesimo, ma non precedentemente il 1° gennaio 1976. La mancata disponibilità è accertata dall'ufficio di presidenza.

Negli altri casi il contributo è corrisposto dal mese successivo all'accertamento dell'ufficio di presidenza di cui all'art. 1, secondo comma.

Art. 3.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in L. 41.455.943 per l'esercizio in corso farà carico al cap. 00500 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1976 che presenta la necessaria disponibilità.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge per i successivi esercizi farà carico al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa di ogni singolo anno finanziario.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 23 dicembre 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 18 novembre 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 17 dicembre 1976.

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1976, n. **79.**

Modifica alla legge regionale 17 gennaio 1976, n. 4. Finanziamenti delle opere pubbliche di competenza delle province, comuni e loro consorzi per l'acquisizione di aree da destinare all'edilizia economica e popolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 31 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge modifica la legge regionale 17 gennaio 1976, n. 4, relativamente alla disciplina di contrazione dei mutui ivi previsti.

Art. 2.

Per la copertura della spesa di L. 5.000.000.000 prevista dall'art. 1 della legge regionale 17 gennaio 1976, n. 4, la giunta regionale è autorizzata a contrarre i seguenti mutui:

a) mutui per L. 3.000.000.000 con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche della Banca nazionale del lavoro e del Monte dei Paschi di Siena per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 6 della legge regionale 17 gennaio 1973, n. 8;

b) mutuo per L. 2.000.000.000 con il Monte dei Paschi di Siena per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 12 della legge regionale 17 gennaio 1973, n. 8;

Il tasso effettivo dei mutui di cui sopra non dovrà essere superiore al 14,75% annuo ed il periodo di ammortamento ventennale avrà decorrenza dall'esercizio 1977.

Art. 3.

La spesa annua di L. 782.958.550 pari alla rata di ammortamento dei sopradetti mutui graverà sugli stanziamenti dei capitoli che verranno appositamente istituiti, per la quota capitale e per la quota interessi, nei bilanci relativi agli esercizi dal 1977 al 1996.

Le spese necessarie per il perfezionamento dei mutui faranno carico ad apposito capitolo del bilancio dell'esercizio 1977.

Le spese di cui al primo e secondo comma del presente articolo saranno fronteggiate con la maggiore entrata del «Fondo comune» di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, modificata con legge 10 maggio 1976, n. 356.

Le spese di cui sopra sono dichiarate obbligatorie.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge è dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 24 dicembre 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 24 novembre 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 18 dicembre 1976.

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1976, **n. 80.**

Modifica alla legge regionale 16 ottobre 1975, n. 72. Rifinanziamento della legge regionale 19 gennaio 1974, n. 4, riguardante interventi straordinari sui porti di competenza regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 31 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 16 ottobre 1975, n. 72, è modificato, ai commi secondo e terzo, come segue:

«Il mutuo sarà costituito da due quote uguali da somministrarsi dalle sezioni predette e verrà ammortizzato in venti anni a decorrere dal 1977.

Il tasso effettivo per il mutuo di cui sopra non dovrà essere superiore al 14,75% annuo».

Art. 2.

L'art. 5 della legge regionale 16 ottobre 1975, n. 72, è sostituito con il seguente:

La spesa annua di L. 219.228.394 pari alla rata di ammortamento graverà sugli stanziamenti dei capitoli che verranno appositamente istituiti, per la quota capitale e per la quota interessi, nei bilanci relativi agli esercizi dal 1977 al 1996.

Le spese necessarie per il perfezionamento del mutuo faranno carico ad apposito capitolo del bilancio dell'esercizio 1977.

Le spese di cui al primo e secondo comma del presente articolo saranno fronteggiate con la maggiore entrata del «Fondo comune» di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, modificata con legge 10 maggio 1976, n. 356.

Le spese di cui sopra sono dichiarate obbligatorie.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge è dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 24 dicembre 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 24 novembre 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 18 dicembre 1976.

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1976, **n. 81.**

Contributi ai comuni per l'ammodernamento e la ristrutturazione dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, floricoli, ittici e delle carni. Rifinanziamento della legge regionale 12 gennaio 1974, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 31 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di potenziare e di migliorare il servizio dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, ittici, delle carni e dei mercati floricoli è rifinanziata la legge regionale 12 gennaio 1974, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Al rifinanziamento è provveduto mediante l'accensione di mutui per L. 350.000.000 che la giunta regionale è autorizzata a contrarre con le sezioni autonome per il finanziamento delle opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Banca nazionale del lavoro e del Monte dei Paschi di Siena, tesorieri regionali.

Il tasso effettivo dei mutui di cui sopra non dovrà essere superiore al 14,75% annuo ed il periodo di ammortamento ventennale avrà decorrenza dall'esercizio 1977.

Gli oneri fiscali derivanti dalla contrazione dei presenti mutui e le spese necessarie per il loro perfezionamento faranno carico all'amministrazione regionale.

Art. 3.

La rata di ammortamento dei mutui di cui al precedente articolo, per capitali ed interessi, trova capienza ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, nei limiti del 20% dell'ammontare complessivo dell'entrate tributarie della Regione.

Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui sarà garantito dalla Regione mediante la iscrizione nei propri bilanci delle somme occorrenti al servizio dei mutui stessi per rimborso del capitale, per interessi ed accessori negli importi indicati al successivo cap. 5.

La giunta ragionale, con proprio provvedimento, darà inoltre in carico irrevocabilmente all'attuale tesoriere per il periodo della sua gestione ed a ciascun tesoriere *pro-tempore*, singolo od associato, per tutta la durata residua dell'ammortamento

dei mutui, la quota delle entrate tributarie di competenza della Regione o del «fondo comune» di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, occorrente al versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali comprensive del rimborso del capitale, degli interessi e degli accessori del mutuo alle stabilite scadenze, che si intende pertanto vincolata alla detta destinazione, con prelazione su ogni altro pagamento, affinché lo stesso tesoriere (singolo od associato) provveda a detti pagamenti, autorizzandolo anche e sempre irrevocabilmente ad accantonare sul totale di tutte le entrate riscosse a tale titolo in ogni esercizio finanziario ed in via prioritaria rispetto ad ogni altra disposizione, le somme all'uopo occorrenti.

Per l'accettazione delle obbligazioni poste a suo carico, l'attuale tesoriere interverrà nella stipulazione dei contratti di mutuo fra gli istituti mutuanti e l'amministrazione regionale la quale ultima resta altresì obbligata ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento dei mutui, clausole che impongano ai futuri tesorieri le medesime obbligazioni di cui sopra.

Art. 4.

L'importo dei mutui per complessive L. 350.000.000 sarà introitato al cap. 05200 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1976 e la relativa spesa sarà prevista per L. 350.000.000 al cap. 24100, già iscritta nel bilancio del corrente esercizio.

Art. 5.

La spesa annua di L. 54.807.112 pari alla rata di ammortamento graverà sugli stanziamenti nei capitoli che verranno istituiti, per la quota capitale e per la quota interessi, nei bilanci relativi agli esercizi dal 1977 al 1996.

Le spese necessarie per il perfezionamento del mutuo faranno altresì carico ad apposito capitolo del bilancio per l'esercizio 1977.

Le spese di cui al primo e secondo comma del presente articolo saranno fronteggiate con la maggiore entrata del «fondo comune» di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, modificata con legge 10 maggio 1976, n. 356.

Le spese di cui sopra sono dichiarate obbligatorie.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 24 dicembre 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 24 novembre 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 18 dicembre 1976.

(467)

Avviso di rettifica

Nella legge regionale 19 agosto 1976, n. 56, concernente: «Modifica dell'articolo unico della legge regionale 28 maggio 1975, n. 56, relativa agli interventi nei centri storici», pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 42 del 27 agosto 1976 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 284 del 23 ottobre 1976, ottavo rigo del dispositivo, ove è scritto: «...a meno che, *con autorità competente*, non vengano destinati ad uso pubblico,...», leggasi: «...a meno che, *con l'autorizzazione delle autorità competenti*, non vengano destinati ad uso pubblico,...».

(1240)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1976, n. 27.

Norme per l'esercizio del diritto di surroga e dell'azione di rivalsa per il recupero, nel caso di responsabilità di terzi, delle spese di spedalità anticipate dalla Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 82 *del* 20 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'istruttoria amministrativa, ai fini dell'esercizio dell'azione di rivalsa di cui agli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 5 del 20 gennaio 1975, e la conseguente definizione, è curata dagli uffici regionali del contenzioso competenti per territorio.

Art. 2.

Agli stessi uffici, gli enti ospedalieri, gli istituti, enti e case di cura, già tenuti per effetto dell'art. 21 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 5, devono inoltrare le segnalazioni per tutti quei casi di ricovero causati da fatti traumatici o comunque da stati morbosi presumibilmente imputabili a terzi responsabili.

Art. 3.

Le deliberazioni per eventuali archiviazioni, rinunce o transazioni, rientrano nelle attribuzioni della giunta regionale ai sensi dell'art. 41, lettera g), dello statuto.

La giunta decide su relazione degli uffici del contenzioso competenti, sentito il settore legale.

Art. 4.

E' abrogato l'art. 5 della legge regionale n. 8 del 31 marzo 1973.

Art. 5.

Per l'attuazione dei compiti di cui agli articoli precedenti nonchè di quelli previsti nella citata legge n. 8 del 31 marzo 1973, la giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, determina, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, il contingente di personale da assegnare agli uffici, utilizzando anche le unità richieste in comando ai sensi dell'art. 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 6.

I coordinatori degli uffici del contenzioso o funzionari da essi designati possono essere autorizzati dal presidente della giunta regionale ad effettuare ispezioni presso gli ospedali della Regione ai fini della verifica e del controllo delle operazioni inerenti alle rivalse ospedaliere.

Art. 7.

Norma transitoria

La giunta regionale è autorizzata, sulla base di una convenzione-tipo, a stipulare accordi con studi legali privati dotati della necessaria capacità professionale per la cura della eventuale fase giudiziaria, dell'azione di rivalsa, in attesa e fino a quando l'ufficio legale della Regione non sarà diversamente e adeguatamente strutturato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 15 dicembre 1976

ROTOLO

(1235)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770380)